



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908

ROMA — Lunedì, 8 giugno

Numero 134.

DIREZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 » a domicilio e nel Regno » » 30; » » 19; » » 10
 Per gli Stati nell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Italia cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Italia cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.35 per ogni linea o spazio di linea
 Altri annunci 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in
 testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge n. 137 che approva e rende esecutoria la Convenzione 23 giugno 1907 per la concessione della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città ed autorizzazione all'esercizio della medesima da parte della Direzione generale delle ferrovie dello Stato; e che converte in legge il R. decreto 21 luglio 1907, n. 386, che approvò la Convenzione dell'11 stesso mese per la cessione alla Società nazionale di ferrovie e tramvie dell'esercizio della linea Brescia-Iseo — Legge n. 230 per l'approvazione di maggiori assegnazioni 102,466.20 per provvedere al saldo delle spese residue del consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 — R. decreto n. 236 che stabilisce la precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina — Ministero d'agricoltura, industria e commercio: Acquisto di cavalli stalloni — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevuta — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale della industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: Seduta del 6 giugno — Diario estero — La nuova sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio — R. Istituto lombardo di scienze e lettere: Adunanza del 21 maggio — R. Accademia delle scienze di Torino: Adunanza del 31 maggio — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 137 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione stipulata il 23 giugno 1907 fra il Governo e il comune di Volterra per la concessione della ferrovia, a scartamento normale ed a trazione a vapore, che allaccerà la città di Volterra alla linea Cecina-Volterra (Saline).

Il comune di Volterra è tenuto a costruire la linea in base al progetto esecutivo che sarà approvato dal Governo ed alle successive prescrizioni.

Venendo dal Governo ordinate variazioni e modifiche in confronto del progetto di massima, le quali abbiano per iscopo di rendere meno costosi l'esercizio e la manutenzione della linea, la corrispondente spesa, in quanto non trovi compenso in economie verificatesi nell'esecuzione dei lavori, andrà a diminuzione della somma stabilita per dotazione di materiale rotabile, restando a carico del concessionario ogni eventuale eccedenza.

La Direzione Generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere l'esercizio della linea stessa ed a provvedere eventualmente il materiale rotabile necessario coi fondi accordati per l'acquisto di materiale rotabile per la propria rete.

Art. 2.

È convertito il legge il R. decreto 21 luglio 1907, n. 386, col quale fu approvata la Convenzione in data 11° stesso mese tra il Governo e la Società nazionale di ferrovie e tramvie per la cessione alla medesima dell'esercizio della linea Brescia-Iseo, a decorrere dal 1° agosto 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CAROANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia secondaria a trazione a vapore ed a sezione normale dalla stazione di Saline della linea Cecina-Volterra Saline alla città di Volterra.

Fra le LL. EE. il prof. Emanuele Gianturco, Ministro dei lavori pubblici, ed il prof. Giuseppe Fasce, Sottosegretario di Stato, in assenza del Ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il sig. marchese cav. uff. Guido Incontri, assessore del comune di Volterra, in rappresentanza del sindaco, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda al comune di Volterra la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia secondaria a binario normale di metri 1,445 ed a trazione a vapore dalla stazione di Saline della linea Cecina-Volterra Saline alla città di Volterra, che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e del relativo capitolato e sotto l'osservanza delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, 27 dicembre 1896, n. 561, 30 giugno 1906, n. 272, e delle altre vigenti, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati e da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

La concessione della ferrovia è fatta per anni 70, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 2.

Il comune di Volterra cede allo Stato l'esercizio della linea predetta per tutta la durata della concessione, e perciò, terminata la sua costruzione e quella dei suoi accessori, compresa la linea telegrafica e compiuto il collaudo provvisorio, lo Stato la riceverà in consegna e l'aprirà al pubblico servizio entro il termine di un mese dalla data del verbale di consegna.

Art. 3.

Il Governo provvederà all'esercizio della linea col materiale rotabile e di esercizio, che verrà provvisto a proprie spese dal concessionario nella misura stabilita all'art. 10 dell'annesso capitolato, e tale materiale rimarrà tutto di assoluta proprietà dello Stato senza che il concessionario vi abbia più diritto di sorta, nemmeno allo scadere della concessione.

L'Amministrazione esercente assume a suo carico tutte le spese di esercizio comprese quelle di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria della linea e suoi accessori, e di manutenzione e rinnovamento del materiale rotabile e d'esercizio e quello di ricambio del materiale metallico d'armamento.

Il concessionario però, nel primo anno d'esercizio rimborserà per trimestre scaduto all'Amministrazione esercente le spese di manutenzione della linea ed accessori ricevuti in consegna come all'art. 2, ed il concessionario medesimo per tutto il decennio decorribile dalla data della consegna predetta resterà responsabile a termini dell'art. 1639 del vigente Codice civile verso l'esercente dei guasti che si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetto di costruzione.

Art. 4.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di L. 62,300 in titoli di rendita al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 134 rilasciata il 27 aprile 1907 dalla sezione di R. tesoreria provinciale di Pisa.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste; l'ultimo quinto sarà trattenuto fin dopo la finale collaudazione che avrà luogo durante il secondo anno dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio.

Art. 5.

Il Governo per la concessione di questa ferrovia accorda per primi sessant'anni a decorrere dal giorno dell'apertura all'esercizio, il sussidio di lire quattromila (L. 4000) a chilometro che per i rimanenti dieci anni verrà aumentato a lire cinquemila (L. 5000), sulla intera lunghezza della linea, misurata dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Volterra Saline all'estremo del binario di servizio alla stazione di Volterra città.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta in base ad una misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura all'esercizio.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza che tra i suddetti estremi è prevista nel progetto di massima in chilometri 8 + 225 non sarà tollerata una eccedenza maggiore del due per cento.

Detto sussidio decorrerà dal giorno dell'apertura della ferrovia all'esercizio, e sarà pagato al concessionario a rate annuali posticipate.

Art. 6.

Tutti i prodotti lordi diretti ed indiretti della linea saranno devoluti all'Amministrazione esercente, a titolo di compenso di tutte le spese di cui all'art. 3.

Art. 7.

Il Governo si riserva la facoltà di cedere, in qualunque tempo, fermi mantenendo verso il concessionario i patti e le condizioni risultanti dal presente contratto, e annesso capitolato, l'esercizio della ferrovia a quella Società a cui cedesse l'esercizio, con o senza la contemporanea concessione della proprietà della propria linea Cecina-Volterra Saline.

Art. 8.

E' fatta facoltà al comune di Volterra di cedere ad una Società anonima o per accomandita od anche ad un privato purchè riconosciuto dal Governo, a norma dell'art. 295 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, i diritti, ragioni ed obblighi

che gli derivano dal presente contratto ed annesso capitolato, rimanendo però sempre esso Comune solo responsabile verso il Governo ed il pubblico di tutto quanto col detto contratto e capitolato venne convenuto.

La validità della cessione è in ogni caso subordinata all'approvazione governativa.

Art. 9.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea in qualunque tempo, previo avviso da darsi sei mesi prima al concessionario, senza che questo abbia diritto ad altro compenso all'infuori della continuazione del pagamento negli importi e nei modi e termini stabiliti nella Convenzione, della sovvenzione governativa dalla quale dovrà essere dedotto l'importo delle imposte prediali, di cui al successivo art. 16.

Tale sovvenzione, diminuita come sopra, potrà a scelta del Governo essere convertita in un capitale corrispondente col ragguaglio del cento per quattro e cinquanta (4.50) all'atto del riscatto.

Art. 10.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 2 dell'annesso capitolato per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione, che sarà devoluta allo Stato. Potrà però esserle accordata, purché richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 3 del detto capitolato, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli colla ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita dell'intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno.

Tali proroghe s'intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 3 per l'ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 3, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito al citato art. 3 del capitolato o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di lire cento, per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita dell'intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 11.

Nei casi di decadenza contemplati nel precedente articolo e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili da nominarsi come all'art. 14, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendola rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 12.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea nonché per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creta, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimenti a lui o al concessionario stesso.

Art. 13.

Il concessionario rimane esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni danno che fosse derivato alle loro proprietà in conseguenza della costruzione della ferrovia.

E perciò esso tiene sollevata ed esente, in qualunque tempo, l'Amministrazione esercente e lo Stato da ogni molestia e domanda di compensi di danni e di diritti che fosse avanzata da terzi per occupazione di proprietà, per interruzione di strade, per intercettazione o sviamento di corsi d'acqua o per qualsiasi fatto dipendente dalla costruzione della strada ferrata col presente atto concessa.

Art. 14.

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente Convenzione, fino al collaudo definitivo della ferrovia, il concessionario pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma di L. 60 per chilometro di linea in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all'incominciamento dei lavori.

Art. 15.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione della linea, o ceduta previa approvazione del Governo, l'intera concessione saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Saranno parimente soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 16.

Sono a carico del concessionario le imposte prediali che gravano sui terreni da occuparsi colla sede ferroviaria e sue dipendenze e sui fabbricati della ferrovia, a senso dell'art. 253 della legge sui lavori pubblici.

Effettuandosi il risatto della ferrovia, il concessionario rimborsa al Governo del costo dei predetti terreni e fabbricati della predetta imposta.

Art. 17.

La decisione delle questioni d'indole puramente tecnica è riservata

vata al Ministero, sentiti, secondo le rispettive competenze, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero il Comitato Superiore delle strade ferrate.

Quando insorgessero altre questioni per la interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione o dell'annesso capitolato, ed il concessionario non s'acquetasse alla risoluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un Collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo, e, in difetto, dal primo Presidente della Corte d'appello di Roma.

Art. 18.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo la ratifica da parte del Consiglio comunale di Volterra approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e la conversione in legge del decreto Reale d'approvazione ai sensi dell'art. 1° della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Fatto a Roma addì 23 del mese di giugno dell'anno millenovecentosette.

Il Ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
GIUSEPPE FASCE.

Guido Incontri, Assessore Comunale
di Volterra in rappresentanza del
Sindaco.

Pietro Ginori-Conti, testimone.

Pietro Lanino, testimone.

Avv. Ettore Giusti, segretario delegato
alla stipulazione dei contratti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il Ministro del tesoro
CARCANO.

CAPITOLATO

annesso alla Convenzione per la concessione della ferrovia secondaria a trazione a vapore ed a sezione normale dalla stazione di Volterra Saline alla città di Volterra.

Art. 1.

Indicazione del progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata secondo il progetto di massima redatto dall'ingegnere Pietro Lanino, in data 28 febbraio 1905, e ritenuto ammissibile dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici con voto n. 657, del 16 agosto 1905, sotto l'osservanza delle avvertenze e prescrizioni in detto voto contenute.

Art. 2.

Progetto esecutivo.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale di approvazione della concessione, dovrà il concessionario presentare in doppio esemplare bollato il progetto esecutivo della linea redatto in base al progetto di massima e voto del Consiglio Superiore sopradetti e costituito dai seguenti allegati:

a) corografia in scala non maggiore di 1 : 25,000 e non minore di 1 : 50,000 sulla quale sia riportato tanto il tracciato di massima quanto quello definitivo;

b) relazione tecnica specialmente per quanto riguardi le differenze fra il progetto di massima e quello esecutivo;

c) planimetria in scala 1 : 20,000;

d) profilo longitudinale in scala 1 : 2,000 per le lunghezze e 1 : 200 per le altezze, con le quote del terreno e del piano di formazione, riferite al livello del mare, con l'indicazione delle livellette e relative pendenze coi dati delle curve e lunghezze dei rettilinei e con le lunghezze progressive;

e) sezioni normali in scala di 1 : 100;

f) sezioni trasversali in scala di 1 : 200 a distanza non maggiore di m. 100 ed estese ove occorra, cioè in tutti i tratti nei quali il terreno presenti speciali accidentalità in modo da rappresentare con sufficiente approssimazione la figura del terreno ai due lati della ferrovia;

g) piani generali delle stazioni in scala di 1 : 500;

h) tipi normali e speciali dei fabbricati in scala di 1 : 100 con la pianta di ciascuno dei piani, un prospetto ed almeno uno spaccato;

i) tipi normali dei manufatti e tipi delle opere d'arte speciali aventi luce maggiore di m. 10 in scala non minore di 1 : 200 con piante prospetti a sezioni trasversale e longitudinale; per le costruzioni metalliche saranno aggiunti i relativi calcoli di resistenza;

k) tipi delle opere di sostegno, di difesa e di consolidamento della ferrovia;

l) tipi delle gallerie;

m) tipi dell'armamento in scala 1 : 100;

n) tipi del materiale mobile con l'indicazione della quantità e del costo della relativa provvista per ciascun tipo;

o) tipi degli impianti e meccanismi fissi nelle stazioni e fermate;

p) elenco dei passi a livello con l'indicazione dei sistemi di chiusura che s'intende adottare;

q) tabelle dei rettilinei e delle curve.

Art. 3.

Termine per l'incominciamento e l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e dovrà compierli entro due anni dalla stessa data.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perché entro quest'ultimo termine di due anni l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 4.

Stazioni e fermate.

La stazione di Volterra città sarà costruita secondo il tipo che approverà il Ministero col progetto esecutivo.

Qualora dalle indagini da praticarsi d'accordo da funzionari governativi e dal concessionario risultasse la convenienza di fare

della stazione al regresso una stazione o fermata di pubblico servizio, ai relativi impianti dovrà provvedere a propria cura e spese il concessionario contemporaneamente alla costruzione della linea.

Il piano della via ferrata nelle stazioni sarà orizzontale, salvo in casi speciali e ben giustificati nei quali si potrà ammettere una pendenza non maggiore del 2 per mille.

Art. 5.

Stazioni d'innesto.

È riservata al Ministero l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere con la direzione delle ferrovie dello Stato all'effetto di regolare l'innesto della linea nella stazione di Volterra Saline. Saranno a carico del concessionario le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che per l'esercizio della nuova linea occorressero a giudizio del Ministero in detta stazione; l'esecuzione dei relativi lavori spetterà di diritto alla direzione delle ferrovie dello Stato.

Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle suddette spese saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come al seguente art. 6.

Art. 6.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario dovrà accordare al Governo, o ad altri che fossero autorizzati a costruire ed esercitare nuove linee di strade ferrate, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute od in caso di dissenso stabilite da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti interessate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Volterra.

Quest'obbligo si estende anche al caso che le nuove ferrovie siano di diverso scartamento, o l'allacciamento debba farsi mediante l'adattamento o la sovrapposizione del nuovo scartamento.

Art. 7.

Binari di diramazione e traversate.

Fermo il disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1906, n. 272, il Governo avrà sempre il diritto di costruire a sue spese e di esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri sia militari che civili.

Le concessioni di traversate per passaggi a livello, ancorchè pedonali, per cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture di gas illuminante, o di energia elettrica ed altre simili non potranno essere fatte senza l'approvazione governativa.

Art. 8.

Traversate a livello.

Le traversate a livello con le vie ordinarie si eseguiranno sotto un angolo non minore di 45 gradi.

L'indicazione delle traversate da munirsi di chiusura e di quelle che potranno lasciarsi aperte nonchè del sistema di chiusura sarà data dal Ministero nell'approvare il progetto esecutivo.

La chiusura dei passi a livello sarà costituita da cancelli o sbarre da ambo i lati della via ferrata manovrati sul posto od a distanza e collocati a non meno di due metri dalla più vicina rotaia. Nella loro apertura dovranno lasciare un varco libero misurato a squadra con la via ordinaria di metri 4 a 6 a seconda della importanza della strada, salvo quelle maggiori larghezze che in casi speciali potranno occorrere alla intersezione con grandi viali di pubbliche passeggiate e simili; per le strade vicinali o

private la suddetta larghezza sarà da 2 e 4 metri. In corrispondenza del passaggio le rotaie saranno munite di controrotaia interna lunga almeno metri 150 in più della larghezza libera del varco.

Le rampe di accesso avranno pendenza più o meno dolce che sarà regolata a seconda dell'importanza e della natura della strada, e presi gli accordi con l'amministrazione interessata; in ogni caso fra la rampa di accesso e la ferrovia dovrà d'ambo i lati intercedere un tratto orizzontale non minore di metri 10; esse saranno coperte con acconcio materiale in conformità dei tronchi contigui della strada a cui si uniscono.

Art. 9.

Chiusura della linea.

La ferrovia sarà isolata con adeguato sistema di chiusura nei tratti in vicinanza dei luoghi abitati, delle stazioni ed in quelli nei quali la ferrovia è stabilita su strada ordinaria, nelle località ove il bestiame è allevato brado, ed in quegli altri tratti ove sarà richiesto per la sicurezza dell'esercizio.

La indicazione dei tratti da munirsi di chiusura sarà data dal Ministero con l'approvazione del progetto esecutivo. Sarà però sempre in facoltà del Ministero di imporre, anche dopo l'apertura all'esercizio, la estensione della chiusura su quei tratti nei quali lo riconoscesse necessario.

Art. 10.

Materiale mobile.

Il materiale mobile e d'esercizio per la prima dotazione sarà provveduto in misura non inferiore a L. 37.180 a chilometro.

Il materiale mobile dovrà essere costruito secondo i più recenti e migliori sistemi e giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero col progetto esecutivo, e non potrà essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il materiale mobile dovrà essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e dei feriti.

Art. 11.

Preferenza all'industria nazionale.

Qualora per la provvista del materiale fisso e del materiale mobile della prima dotazione, il concessionario non trattasse direttamente coll'industria nazionale potrà aprire una gara ed ammettervi anche delle ditte estere; ma dovrà limitarla soltanto ad una metà della provvista occorrente e preferire l'industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non eccedano quelli offerti dalle ditte estere, aumentati del 5 per cento e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Qualora in questa prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla ditta aggiudicataria o ad altre ditte nazionali, sarà affidata la fornitura dell'altra metà alle stesse condizioni della prima aggiudicazione.

Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sarà libero di aprire nuovamente una gara internazionale.

Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto

ditte fabbricanti di materiali, e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate approvato col R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione alle quali dovrà assistere un funzionario dell'ufficio speciale delle ferrovie, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempite, sarà applicata al concessionario una multa del 15 per cento del valore del materiale fisso, e del 35 per cento del valore del materiale mobile.

L'importo delle multe, in caso di mancato pagamento, sarà trattenuto sulle annualità delle sovvenzioni governative.

Art. 12.

Tutela della pubblica igiene

Nella esecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi che possano dar luogo a ristagni d'acqua o comparsa di inquinamento permanente.

Per la cura di pronto soccorso e di primo soccorso, il concessionario sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni delle leggi 2 novembre 1901 n. 469 e 15 marzo 1902 n. 209 e dei relativi regolamenti.

Del pari per tutto quanto riguarda la sicurezza della linea, il concessionario è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e tutte contenute in disposizioni, per combattere la malaria o nel primario di Stato, e dei regolamenti relativi alla osservanza delle disposizioni e istruzioni generali e speciali, che per l'esecuzione di opere, norme legislative e regolamentari siano o possano essere emanate dal Ministero dell'Interno.

Art. 13.

Antichità.

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. Il concessionario dovrà dare immediato avviso del rinvenimento al prefetto della Provincia.

Trattandosi di monumenti dei quali il Governo decidesse la conservazione sul posto, dovrà il concessionario studiare e proporre l'occorrenza variante che esso sarà obbligato di adottare senza alcun compenso.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 14.

Numero dei treni ed orari.

L'apertura della linea all'esercizio si farà con lo stesso numero di coppie di treni giornalieri in circolazione sulla linea Cecina-Volterra Saline.

Art. 15.

Tariffe e condizioni di trasporto.

Le tariffe da applicarsi ai trasporti sulla linea concessa, saranno quelle che risulteranno dall'allegato I al presente capitolato.

Le condizioni e norme che regoleranno i trasporti medesimi saranno quelle che vigono nei trasporti sulle ferrovie dello Stato e successive modificazioni in quanto siano applicabili e non risultino diversamente disposto dalle norme più particolari ad ogni categoria di trasporti, inserite nell'allegato suddetto.

Le tariffe potranno essere ribassate per determinate categorie

di trasporti e temporaneamente, secondo le facoltà che sono o saranno consentite all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e sotto la osservanza delle modalità prescritte dall'Amministrazione medesima.

Le tariffe stesse potranno essere ribassate in linea generale e dopo un congruo esperimento, quando il prodotto lordo della linea superi le lire cinquemila per chilometro.

Art. 16.

Opere di difesa nazionale.

Il concessionario non potrà opporsi a che, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio l'autorità militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale, ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Art. 17.

Personale.

Il concessionario dovrà per la costruzione della linea impiegare esclusivamente italiani, salvo le eccezioni, che dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Art. 18.

Linee telegrafiche e telefoniche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente lungo la strada ferrata concessa linee telegrafiche, telefoniche e di qualunque altro sistema di corrispondenza, di non peggio governativo, nonchè di appoggiare i propri conduttori sui pali appartenenti al concessionario.

Le linee con fili telegrafici, telefonici, o per altri segnali, destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata, saranno costruite secondo i tipi preventivamente approvati dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello delle poste e telegrafi.

Art. 19.

Sorveglianza.

È riservato al Governo il diritto di far ispezionare e sorvegliare in ogni tempo l'esecuzione dei lavori tanto di primo impianto della ferrovia che di riparazione, di complemento o di ampliamento, che in forza del presente contratto verranno eseguiti per conto del concessionario e così pure di fare collaudare i materiali da impiegarsi nei lavori stessi comprese le rotaie, il materiale minuto d'armamento e le traversine e di rifiutarli quando non siano delle dimensioni e qualità volute.

Il Ministro dei lavori pubblici

EMANUELE GIANTURCO.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro

GIUSEPPE FASCE

Guido Incontri, Assessore Comunale di Volterra in rappresentanza del Sindaco.

Pietro Ginori-Conti, testimone.

Pietro Lanino, testimone.

Avv. Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei lavori pubblici

BERGONI

Il Ministro del Tesoro

CARCANO.

Allegato 1 al capitolato.

LINEA SALINE DI VOLTERRA-VOLTERRA

Tariffe e condizioni dei trasporti

Condizioni generali.

1° *Eseguimento dei trasporti.* — I trasporti di viaggiatori, bagagli, animali, numerario, merci si eseguono in base alle disposizioni contenute nel volume delle condizioni e relativi allegati valevoli sulle ferrovie dello Stato in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle condizioni particolari ad ogni categoria di trasporti.

2° *Tassa di bollo.* — Per ogni biglietto di viaggiatore e per ogni riscontro per trasporto di bagagli, cani, animali, numerario e merci, devono pagarsi, in aggiunta ai prezzi di tariffa, centesimi cinque per tassa di bollo.

3° *Imposte erariali.* — I prezzi di trasporto stabiliti dalle tariffe comprendono le imposte erariali.

4° *Tasse accessorie.* — Oltre i prezzi di trasporto appresso indicati, sono applicabili, quando occorra, le tasse accessorie nei casi e nella misura stabiliti dalle tariffe e condizioni delle ferrovie dello Stato (Diritto fisso per le esazioni suppletive dai viaggiatori, diritto di deposito dei bagagli, tasse di pesatura, sosta, magazzinaggio, uso della gru, nolo dei copertoni, provvigione sugli assegni e sulle spese anticipate, diritti suppletivi per le modificazioni al contratto di trasporto, ecc.).

5° *Convogli speciali.* — Possono aver luogo convogli speciali tanto per trasporto di persone che per quello delle cose.

Chi desiderasse usufruirne dovrà rivolgersi all'Amministrazione sia per la tariffa che per gli orari da stabilirsi.

6° *Concessioni speciali.* — I trasporti di persone, di bestiame e di cose per conto della Casa Reale e di quelle dei Principi Reali, nonché per conto dello Stato, dei militari per conto proprio, degli impiegati civili dello Stato e di determinati trasporti o categorie di persone del pubblico, sono eseguiti in base ai prezzi e alle condizioni risultanti dal sub-allegato A della presente tariffa della quale forma parte integrante o successive modificazioni.

I funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie e le loro famiglie avranno lo stesso trattamento stabilito sulle reti principali.

Tariffa per il trasporto dei viaggiatori. — Viaggiatori ordinari, biglietti di corsa semplice. Prezzi per l'intero percorso: 1ª classe, lire 1.20; 3ª classe, lire 0.70. — Compartimenti riservati, prezzi per l'intero percorso: 1ª classe, lire 7.50; 3ª classe, lire 4.50.

Avvertenze: 1° Nei compartimenti riservati, contro il pagamento delle somme di L. 7.50 e 4.50 rispettivamente per la classe 1ª e 3ª potranno prender posto senza ulteriore tassa sei viaggiatori.

I viaggiatori eccedenti tale numero, dovranno munirsi del biglietto ordinario.

2° I ragazzi fino all'età di tre anni sono trasportati gratuitamente, purché non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta. Quelli di età compresa fra i tre e i sette anni hanno diritto ad occupare un posto pagando la metà del prezzo di un biglietto ordinario.

3° Qualora venissero istituiti biglietti in servizio cumulativo diretto, da e per Volterra città, con località di altre ferrovie, i viaggiatori muniti di biglietti di 2ª classe sul percorso da e per oltre Saline potranno prender posto nelle vetture di 1ª classe sulla linea Saline-Volterra.

Tariffa per il trasporto dei bagagli. — Prezzo per tonnellata divisibile di dieci in dieci chilogrammi per l'intero percorso L. 5. Tassa minima per spedizione, L. 0.25.

Tariffa per il trasporto dei cani. — Prezzo per ogni capo, per l'intero percorso L. 0.40.

Tariffa per il trasporto di piccoli animali, come: scimmie, gatti, uccelli in gabbie. Prezzo per ogni collo e per l'intero percorso, L. 0.40.

Tariffa per il trasporto di bicicli, biciclette e tricicli. — Prezzo per ogni macchina con imballaggio e per l'intero percorso L. 0.50. Prezzo per ogni macchina sciolta e per l'intero percorso, L. 0.40.

Tariffa per il trasporto del numerario e degli oggetti preziosi. — Per ogni gruppo del valore sino a L. 500 e per l'intero percorso L. 0.40.

Per ogni gruppo del valore superiore a L. 500 per l'intero percorso e per le prime L. 500, L. 0.40.

Per l'intero percorso e per ogni 500 lire o frazione in più delle prime, L. 0.20.

Tariffa per il trasporto delle merci.

1° *Merci in piccole partite.* — per l'intero percorso:

Per ogni spedizione di peso fino a 50 chilogrammi, L. 0.25.

Per ogni spedizione di peso da 51 a 100 chilogrammi L. 0.45.

Per ogni spedizione di peso oltre i 100 chilogrammi:

Prezzo per tonnellata, divisibile di 50 in 50 chilogrammi, L. 4.40.

2° *Merci a vagone completo.* — Per l'intero percorso:

Prima categoria — Merci in genere non appartenenti alle categorie seconda e terza, per tonnellata, L. 4.25.

Seconda categoria — Metalli, legname e materiale da costruzione, per tonnellata L. 3.95.

Terza categoria — Combustibile e legna da ardere, per tonnellata, L. 3.65.

Tassa minima per ogni vagone completo, L. 20.

Nomenclatura delle merci

appartenenti alle categorie seconda e terza.

Merci di 2ª categoria — Metalli. — Acciaio in verghe, in barre, in lastre greggie, in lamiera a T, a doppio T (*poutrelles*) e simili, acciai semplicemente sagomati. Acciaio in rottami, limatura, tornitura e ritagli. Acciaio greggio, crudo o fuso in pani. Barre di ferro o di ghisa per grate da finestra e graticole da focolai. Bolloni di ferro. Bronzo in lastre, pani, piastre, rosette, verghe a fasci. Bronzo in rottami, tornitura, limatura e ritagli. Gampate in ferro od in ghisa per ponti e fabbriche. Chiavarde di ferro per muratura. Ferraccio, pezzi d'agro, ovvero masse informi di ferro non purgato. Ferro in moglietta o reggetta anche zincata. Ferro da chiodi e da trafilare. Ferro greggio abbozzato o puntellato. Ferro in lamiera ordinaria anche ondulata, spalmata di minio o zincata. Ferro (limatura grossolana di). Ferro in rottami, tornitura, ritagli e scaglie. Ferro stagnato o piombato. Ferro a T, e a doppio T, e simili ferri semplicemente sagomati e laminati. Ferro in verghe o barre piatte o tonde. Ghisa in pani, rottami, limatura, tornitura, ritagli e scaglie. Ghisa (travi e travature e pezzi di) per ponti e fabbriche. Latta bianca in fogli. Latta in rottami e ritagli. Materiale vecchio inservibile da ferrovie e tramvie. Ottone in fogli, lamine, lastre, pani, piastre e verghe a fasci. Ottone in rottami, limatura, tornitura e ritagli. Piastre di ferro e di ghisa. Piombo in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci. Piombo in rottami, tornitura, limatura e ritagli. Rame in fogli, lamine, massi, pani, piastre, rosette e verghe a fasci. Rame in rottami, tornitura, limatura e ritagli. Scartate, ossia pezzi da fucina sgrossati per utensili di agricoltura. Stagno in fogli, lamine, pani, piastre verghe a fasci. Stagno in rottami, tornitura, limatura e ritagli. Travi, travature, e pezzi preparati di ferro, di lamiera e di ghisa per ponti e fabbriche. Zinco in fogli, pani, piastre, verghe a fasci senza garanzia per le avarie nei fogli, per le piastre e per le verghe di zinco non incassati o non imballati. Zinco in rottami, limatura, tornitura e ritagli.

Legnami. — Casse di legno scomposte in assicelle, a fasci; cavicchi o zeppe di legno; cerchi o cerchioni di legno; cocchiumi di legno; correntini o regoletti di legno per tegolati o soffitti; doghe nuove od usate da tini, botti o barili in fasci; legname in forma di serramenta o di altri grossi lavori da falegname e da carradore; legname non nominato, grossamente preparato o sagomato; legname non nominato, greggio, semplicemente segato o squadrato, come: assami, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli di ogni specie, pertiche anche spaccate e riflesse per cerchi da botti e pali non nominati; legname non nominato, greggio, in tronchi d'albero; pali per linee telegrafiche e telefoniche; pali da sostegno delle viti; stipa greggia o semplicemente abbozzata (ciocco o ceppo di); tappi e cunei di legno; tine e timozze di legno, sfatti.

Materiali da costruzione. — Arenarie per lastricati; breccia o puddinga, specie di agglomerato in massi per fondazioni o gettate; calce viva o spenta, anche alla rinfusa, se a vagone completo; cemento in sacchi o botti; ciottoli; creta in natura (esclusa quella bianca); gesso in polvere, calcinato o non, in sacchi o botti; ghiaia, lavagne od ardesie in lastre greggie; lavori di cemento anche armati, semplici, come: travi, canali, prismi a scarpa, spalle da incastro; marmette o ambrogette da pavimento; marmo artificiale in lastre o tavole greggie; marmo in pezzi, semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma, per esser poscia lavorati in balaustre, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, monetele, stipiti, ed altri simili lavori, escluse le vasche da bagni. Marmo in pezzetti cubici, quadrangolari o prismatici per pavimenti in mosaico; mattonelle o piastrelle di terra cotta non nominate e di cemento semplice; mattonelle o piastrelle di maiolica, di marmo artificiale, di cemento colorate e simili altre non nominate. Mattoni e mattonelle comuni ed ordinari di terra cotta, anche per pavimenti; mattoni di terra refrattaria e di grès; mattoni di terra refrattaria smaltati sopra una delle facce minori; mattoni di arenolite e di calcestruzzo (cioè di calce, di cemento o di gesso con o senza ghiaia, sabbia ecc.) per costruzioni; pietra da cemento cruda; pietre da calce e da gesso, anche alla rinfusa se a vagone completo; pietre greggie, o grossolanamente lavorate alla sabbia od a grossa punta, pietre lavorate a scalpello piano o alla martellina; pietre comuni in pezzetti per pavimenti in mosaico; pietre spaccate per muratura, pozzolana anche alla rinfusa se a vagone completo; sabbia (esclusa quella nera) comune da costruzione; tavole isolatrici in gesso, per costruzioni, formate di canne palustri cementate con gesso; tegole o coppi verniciati o tinti; tegole o coppi ed embrici comuni; tegole di ferro ed accessori; tegole di vetro; tegole di zinco; terra calcarea, surrogato della pietra; terra refrattaria; terre cotte in lavori semplici o lisci, per costruzioni, come: stipiti per finestre, cornicioni e simili; traas, cemento naturale; tubi di terra cotta, di cemento di grès o di pietra; tuffi terrosi.

Merci di terza categoria. — Combustibili e legna da ardere; accenditori di legno resinoso o pezzetti di legno imbevuti di resina; carbone fossile (detriti utilizzabili derivanti dalla combustione del); carbone fossile (residui combustibili di); carbone fossile (litantrace ed antracite); carbone vegetale anche in polvere grossolana, tritumi e mondiglia; carbonelle di legna o brace; coke; fascine di minuta legna; formelle o mattonelle di carbone fossile ed altre non nominate per combustibile, anche alla rinfusa se a vagone completo; formelle o mattonelle di carbone vegetale; formelle o mattonelle di residui di conceria o di distilleria, anche alla rinfusa se a vagone completo; formelle di torba e di lignite, anche alla rinfusa se a vagone completo; gusci di noci e simili per combustibili, anche alla rinfusa se a vagone completo; legna da ardere; lignite e formelle di lignite; pine fruttifere o selvatiche, vuote per combustibile; sansa carbonizzata; sansa esausta d'olio (residuo di olivo ad uso di combustibile) anche alla rinfusa se a vagone completo; steli di canapa intrisi di zolfo; torba e formelle

di torba; traverse usate o di scarto da ardere, purchè spaccate o segate.

1° Condizioni particolari pel trasporto delle merci. — Carico e scarico. — Le operazioni di carico e scarico delle merci vengono eseguite dall'Amministrazione; i relativi compensi sono compresi nelle tasse di trasporto.

2° Merci escluse dal trasporto. — Sono escluse dal trasporto le merci di peso indivisibile superiore a due tonnellate e quelle eccedenti la lunghezza utile di un vagone. Dette merci potranno però, eventualmente, essere trasportate in seguito ad accordi da prendersi coll'Amministrazione ed a condizione che le operazioni di carico e scarico siano eseguite, rispettivamente dai mittenti e dai destinatari, che il peso sia convenientemente ripartito sulle ruote dei vagoni e che il mittente fornisca le corde, le catene e quanto altro occorra ad assicurare i colli sui vagoni.

3° Merci voluminose. — Le merci voluminose si trasportano senza aumento dei prezzi indicati per ciascuna categoria.

4° Tassa minima per vagone. — La tassa minima per ogni vagone completo è dovuta quando il trasporto riguardi merci spedite sciolte alla rinfusa, che possano facilmente confondersi con altre, oppure merci che non ammettono comunanza di carico, come: carbone fossile, coke, sabbia, terre, pietre, letame, ghiaia, calce e simili. È pure dovuta quando lo speditore domandi espressamente un vagone per suo esclusivo uso, con apposita annotazione sul documento di trasporto.

5° Resa delle merci. — La merce sarà consegnata al destinatario entro 24 ore dal suo arrivo in stazione.

Il Ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
GIUSEPPE FASCE.

Guido Incontri, Assessore Comunale
di Volterra in rappresentanza del
Sindaco.

Pietro Ginori-Conti, testimone.

Pietro Lanino, testimone.

Avv. Ettore Giusti, segretario delegato
alla stipulazione dei contratti.

Per copia conforme ad uso interno amministrativo.

Il segretario
GIUSTI.

N. 45,577 - Divisione II.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 102 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 2047;

Delega:

S. E. l'onorevole prof. Giuseppe Fasce, Sottosegretario di Stato per il tesoro, a firmare in sua vece, il contratto relativo alla concessione, al comune di Volterra, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia secondaria, a binario normale, e a trazione a vapore, dalla stazione di Saline, della linea Cecina-Volterra Saline, alla città di Volterra, col sussidio chilometrico annuo di L. 4000 per i primi 60 anni, e di L. 5000 per i rimanenti 10 anni.

Roma, addì 22 giugno 1907.

Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Sub-allegato A.

TARIFFE SPECIALI

pei trasporti di persone, di bestiame e di cose per conto della Casa Reale e di quelle dei Principi Reali, nonché per conto dello Stato, dei militari per conto proprio, degli impiegati civili dello Stato e di determinati trasporti e categorie di persone del pubblico.

AVVERTENZA.

I prezzi comprendono le imposte erariali (13 per cento per i trasporti a grande velocità e 2 per cento per quelli a piccola velocità accelerata od ordinaria): le somme ad esse relative dovranno versarsi integralmente al tesoro dello Stato.

CONCESSIONE SPECIALE A

Trasporti per conto della Casa di Sua Maestà e delle Case dei Reali Principi

I. — Viaggi delle Loro Maestà e dei Reali Principi.

1. *Treni speciali.* — Per viaggi in treno speciale, delle Loro Maestà e dei Reali Principi, e persone del loro seguito, il prezzo è di L. 3.39 per treno e chilometro, sempre quando la composizione del treno, quali che siano i veicoli adoperati, non ecceda 12

assi, compreso il bagagliaio; eccedendo, il prezzo per ogni asse in più è di L. 0.339 per chilometro.

Il prezzo minimo di ogni treno è di L. 67.80 per ciascuna rete.

2. *Treni ordinari (carrozze-salone, saloncini e compartimenti riservati).* — Piacendo alle Loro Maestà ed ai Reali Principi di viaggiare nei treni ordinari, i prezzi da computarsi sono i seguenti:

TRENI	Carrozze-salone e saloncini					Compartimenti riservati (con o senza posti a letto)			
	Prezzi per viaggiatore e km.	Tasse minime per carrozza e chilometro		Tasse minime per ogni corsa		di 1 ^a classe		di 2 ^a classe per il perso- nale di servizio	
						fino a 6 persone	per ogni persona in più	fino a 8 persone	per ogni persona in più
		Salone	Saloncino	Salone	Saloncino	per chilometro			
Diretti	0.0791	0.791	0.5685	56.50	33.90	0.3729	0.02215	0.3484	0.04355
Omnibus e misti.	0.0678	0.678	0.452	50.85	28.25	0.3390	0.0565	0.3164	0.03955

I prezzi suddetti valgono anche per le persone addette alla Casa Reale, viaggianti o no al seguito delle Loro Maestà e dei Reali Principi

II. — Trasporti per servizio della Casa di Sua Maestà e delle Case dei RR. Principi.

3. *Treni speciali.* — Per treni speciali richiesti per trasporto di cavalli od altro bestiame di veicoli o di merci in genere - ed occorrendo anche di persone di servizio - il prezzo è di L. 3.39 per treno e chilometro.

Però se computando, per le persone, per le cose, per le cose, i prezzi risultanti dal successivo art. 4, aumentati del

10 per cento, l'importo risultasse superiore a L. 3.39 per chilometro, si riscuoterà questo importo maggiore.

Il prezzo minimo di ogni treno è di L. 67.80 per ciascuna rete.

4. *Treni ordinari.* — Per trasporti che si eseguono per conto delle Case di Sua Maestà e dei Reali Principi, sia delle persone addette alle Case medesime, sia dei domestici dei personaggi di Corte che viaggiano per R. servizio, sia dei bagagli e delle cose, si computano i prezzi seguenti:

VIAGGIATORI.

In carrozze ordinario — Prezzi per viaggiatore e per chilometro				In carrozze-saloni e saloncini ed in compartimenti riservati con o senza posti a letto
	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	Gli stessi prezzi risultanti per tale modo di viaggio, dal quadro del precedente art. 2.
Pel percorso fino 200 km.	0.07209	0.05065	0.33012	
Pel successivo percorso da 201 a 400 »	0.05912	0.04189	0.02723	
Pel successivo percorso oltre 400 »	0.04773	0.03409	0.02240	

I ragazzi di età compresi fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi suddetti.

BAGAGLI.

Bagagli	Scimmie, gatti ed uccelli rinchiusi in gabbie soggetti alla tassa dei bagagli	Cani	Prezzo minimo per ogni spedizione di bagagli, cani, scimmie, gatti ed uccelli
	per tonnellata e per chilometro	per capo o per chilometro	
0.226	0.452	0.0113	0.70

GRANDE VELOCITÀ

MESSAGGERIE E MERCI (*).

Oggetti d'arte e di collezioni, merletti e pizzi.

Prezzo per tonnellata e chilometro	Tassa minima per ogni spedizione
0.226	0.70

(*) Escluso il numerario.

CAVALLI IN VAGONI-SCUDERIA.

Un cavallo	Due cavalli	Tre o più cavalli	Diritto fisso per ogni spedizione o vagone
	caricati nello stesso vagone		
Prezzi per capo e per chilometro			
0.1695	0.1243	0.1017	
Se il trasporto è richiesto coi <i>treni accelerati</i> , si computano i prezzi della tariffa generale in vigore sulle grandi Reti (con l'imposta del 2 anziché 3 per cento), aumentati del 10 per cento, e cioè i prezzi seguenti:			
0.34804	0.27346	0.22374	1.13
S, in casi eccezionali e permettendolo le condizioni del servizio, il trasporto fosse eseguito coi <i>treni diretti</i> , si computano i prezzi della tariffa generale in vigore sulle grandi Reti (con l'imposta del 2 anziché 3 per cento), aumentati del 20 per cento, e cioè i prezzi seguenti:			
0.37968	0.29832	0.24408	

I custodi dei cavalli si trasportano alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi stabiliti per le spedizioni ordinarie. Il bagaglio di detti custodi, e le bardature, gli attrezzi ed i foraggi dei cavalli sono trasportati al prezzo di lire 0.226 per tonnellata e per chilometro qualunque sia il relativo peso.

VEICOLI.

S P E C I E	Prezzo per veicolo e per chilometro		Diritto fisso per veicolo
	Treno ordinario	Treno diretto	
Omnibus, diligence, breaks e simili vetture pesanti, con più di due sedili, oltre a quello del conduttore	(a) 0.3390	(b) 0.8136	3.39

a) Se in casi eccezionali e permettendolo le condizioni del servizio, il trasporto dei veicoli fosse eseguito coi convogli diretti, si applicano le basi della tariffa generale per la grande velocità in vigore sulle grandi Reti (con l'imposta del 2 anziché 3 per cento), aumentate del 20 per cento, e quindi, si riscuotono i prezzi esposti nell'apposita colonna (b) per i treni diretti.

(b) Gli ordigni ed i meccanismi montati sulle ruote si assimilano ai veicoli con le stesse norme delle tariffe ordinarie.

Segue : VEICOLI.

S P E C I E	Prezzo per veicolo e per chilometro		Diritto fisso per veicolo	
	Treno ordinario	Treno diretto		
Carrozze a 4 ruote, con uno o due sedili oltre quello del conduttore, furgoni con coupè e carri funebri.	per 1 veicolo.	0.2543	0.6102	3.39
	per 2 veicoli caricati nello stesso vagone . . .	0.1978	0.4746	3.39
	per 3 id. id. . . .	0.1695	0.4068	3.39
Carrozze a 2 ruote, con uno o due sedili . . .	per 1 veicolo.	0.2260	0.5424	3.39
	per 2 veicoli caricati nello stesso vagone . . .	0.1695	0.4068	3.39
	per 3 id. id. . . .	0.1413	0.3390	3.39
Furgoni da merci, senza coupè, carri a 4 ruote per uso stradale e rurale, scale Porta.	per 1 veicolo.	0.2260	0.5424	2.26
	per 2 veicoli caricati nello stesso vagone . . .	0.1695	0.4068	2.26
	per 3 id. id. . . .	0.1413	0.3390	2.26
Biroccini, sediola, vagonetti da sterro e carri a 2 ruote per uso stradale e rurale.	per 1 veicolo.	0.1978	0.4746	2.26
	per 2 veicoli caricati nello stesso vagone . . .	0.1413	0.3390	2.26
	per 3 id id. id. . . .	0.1130	0.2712	2.26

PICCOLA VELOCITÀ ACCELERATA

BESTIAME IN VAGONI ORDINARI (1).

Specie	Classi															3 ^a	4 ^a	5 ^a
	edizioni di																	
	capi						capi											
	1	2	3	4	5	6 e più	1	2	3	4	5	6 e più						
	Prezzi per capo e per chilometro																	
Bestiame cavallino.	0.1530	0.0765	0.0510	0.0383	0.0357	0.0332	0.1530	0.0765	0.0510	0.0383	0.0306	0.0255	—	—	—			
Bestiame bovino, suino, ovino.....	0.1326	0.0663	0.0442	0.0332	0.0306	0.0281	0.1326	0.0663	0.0442	0.0332	0.0266	0.0230	0.01122	0.00612	0.00306			

Avvertenze.

a) Le spedizioni miste di bestiame di 1^a e 2^a classe si tassano in base ai prezzi della classe rispettiva, corrispondenti alla quantità totale dei capi che compongono le singole spedizioni.

(b) Il prezzo minimo per ogni spedizione, anche mista, di bestiame di 3^a, 4^a e 5^a classe, è stabilito in L. 0.1326 per chilometro; questo prezzo non è applicabile alle spedizioni miste con bestiame delle due prime classi.

c) Se il trasporto dei cavalli è richiesto coi treni accelerati si computano i prezzi suindicati pel bestiame cavallino, aumentati del 25 per cento.

(d) I daini, i cervi ed altri animali di eguale statura e di eguale difficoltà nel trasporto si assimilano al bestiame bovino di 1^a classe e si tassano coi prezzi relativi.

Tasse minime per vagone. — Se pel trasporto del bestiame è richiesto l'uso esclusivo di un vagone, si computano i seguenti prezzi minimi, a meno che la tassa per capo dia un importo superiore.

Per la classificazione del bestiame vale la tariffa in vigore sulle tre grandi Reti.

Spedizione	
di un capo di bestiame	di due o più capi caricati nello stesso vagone
Tasse minime per vagone e per chilometro	
0.2550	Prezzi netti da imposta, stabiliti dalla tariffa speciale n. 52 in vigore sulle tre grandi Reti, con l'imposta del 2 anziché del 3 per cento, se trattasi di bestiame cavallino, o dalla tariffa speciale n. 53 in vigore sulle predette Reti, se trattasi di bestiame bovino, suino ed ovino, parimento con l'imposta del 2 anziché del 3 per cento.

Per ogni spedizione o vagone è dovuto inoltre il diritto fisso di L. 1,02.

CAMELLI, ELEFANTI E BESTIE FEROCI (1).

Prezzo per vagone e per chilometro	
un capo	due o più capi
0.2550	Prezzi netti da imposta, stabiliti dalla tariffa speciale n. 53 in vigore sulle tre grandi Reti, con l'imposta del 2 anziché del 3 per cento.

I cammelli, gli elefanti e le bestie feroci sono trasportati esclusivamente coi treni merci, o con quelli misti sulle linee non percorse da treni merci.

(1) I custodi del bestiame si trasportano alle stesse condizioni e

agli stessi prezzi stabiliti per le spedizioni ordinarie. — Il bagaglio dei custodi del bestiame e le bardature, gli attrezzi e i foraggi dei cavalli, sono trasportati al prezzo di L. 0.223 per tonnellata e per chilometro, qualunque sia il relativo peso.

PICCOLA VELOCITÀ

MERCI.

Prezzi	Merchi								Tassa minima per spedizione
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	
Per tonnellata e per chilometro . . .	0.0816	0.0714	0.0612	0.0510	0.0408	0.0357	0.0306	0.0255	0.50
Diritto fisso per tonnellata	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	1.224	1.224	1.224	

Avvertenza.

Per la classificazione delle merci vale la nomenclatura dei tra-

sporti ordinari, annessa alla tariffa in vigore sulle tre grandi Reti.

VEICOLI.

Specie	Prezzo per veicolo e per km.	Diritto fisso per veicolo
Omnibus, diligence, breacks e simili vetture pesanti, con più di due sedili oltre a quello del conduttore . . .	0.2040	2.04
Carrozze a 4 ruote, con uno o due sedili, oltre a quello del conduttore, furgoni con coupé, carri funebri.	Per 1 veicolo	0.1785
	> 2 veicoli caricati nello stesso vagone	0.1275
	> 3 id. id.	0.1020

Segue: VEICOLI.

Specie	Prezzo per veicolo e per km	Dritto fisso per veicolo
Carrozze a 2 ruote con uno o due sedili	Per 1 veicolo	0.1530 2.04
	» 2 veicoli caricati nello stesso vagone	0.1020 2.04
	» 3 id. id.	0.0765 2.04
Furgoni da merci senza coupè, carri a 4 ruote per uso stradale e rurale, scale Porta.	Per 1 veicolo	0.1530 1.53
	» 2 veicoli caricati nello stesso vagone	0.1020 1.53
	» 3 id. id.	0.0765 1.53
Biroccini, sediola, vagonetti da sterro e carri a 2 ruote per uso stradale e rurale.	Per 1 veicolo	0.1275 1.53
	» 2 veicoli caricati nello stesso vagone	0.0765 1.53
	» 3 id. id.	0.0612 1.53

Avvertenza

Gli ordigni e meccanismi montati sulle ruote si assimilano ai veicoli con le stesse norme delle tariffe ordinarie.

CONCESSIONE SPECIALE B

Trasporti per conto dello Stato.

1. *Oggetto. —* La concessione è istituita per i trasporti appresso enumerati, che si effettuano per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato.

VIAGGIATORI.

2. Categorie e prezzi.

Categorie	Prezzi (3 ^a classe) per viaggiatore e per chilometro
a) Agenti in servizio di pubblica sicurezza (1), cioè:	
Guardie di città (ed allievi)	
Guardie carcerarie (ed allievi)	
Sorveglianti degli stabilimenti carcerari	
Agenti (militari, carabinieri, ecc.), di scorta a detenuti, anche se viaggianti in vetture cellulari; ed altri simili agenti in servizio di pubblica sicurezza (1)	L. 0.014125
b) Agenti della forza armata, di scorta al numerario spedito per conto dello Stato	
c) Detenuti, e detenuti dementi	
d) Indigenti viaggianti a spese dello Stato (2)	
e) Guardie di finanza (1)	L. 0.02825

(1) Le guardie di città e carcerarie (ed allievi), i sorveglianti carcerari e le guardie di finanza possono fruire del ribasso anche nei casi di trasloco a spese dello Stato.

(2) I ragazzi di età superiore ai 3 anni pagano lo stesso prezzo degli adulti.

BAGAGLI.

3. Prezzi e condizioni.

a) Bagaglio delle guardie di città (ed allievi), guardie carcerarie (ed allievi), sorveglianti degli stabilimenti carcerari e guardie di finanza — nei casi di trasloco.
b) Corpi di reato spediti come bagaglio.

Prezzo per tonnellata e per chilometro	Tassa minima per ogni spedizione
L. 2.226	L. 0.70
a) Il trasporto a prezzo ridotto del bagaglio delle guardie ed agenti suddetti è ammesso nei soli casi di trasloco e fino al limite di 40 chilogrammi per gli agenti celibi, e di 100 per gli ammogliati e per i vedovi con prole. Ogni eccedenza sarà tassata a tariffa ordinaria.	b) I corpi di reato possono spediti come bagaglio quando con oltrepassano i pesi di 10 chilogrammi per spedizione, e non sono costretti alla os. esclusa dall'art. 43 delle tariffe in vigore sulle tre grandi Reti. Eccedendo il detto peso, debbono spedirsi come merci a grande velocità.

GRANDE VELOCITÀ

4 Nomenclatura e prezzi.

Nomenclatura	Prezzi
Corpi di reato	
R cipienti vuoti usati (botti, barili, casse, sacchi)	
Registri e stampati in genere	
Stampati e libri delle biblioteche governative	
Stampati di progetti voluminosi, modelli e campioni di materiali scambiati fra la biblioteca del Ministero dei lavori pubblici e gli uffici del Genio civile	
Carta bianca, rigata ed intestata; carta e cartoni da imballaggio	
Buste ed oggetti di cancelleria	
Documenti contabili spediti da uno ad altro ufficio governativo	
Gommellina	
Cordicella	
Materiali o pezzi di macchine spediti per conto del Ministero delle finanze e destinati ai servizi delle tasse di fabbricazione e delle torp dinere adibite alla vigilanza finanziaria, nonchè ai servizi di privativa dei sali e tabacchi	
Strumenti, oggetti topografici ed altro materiale catastale da campagna (1)	
Piombi e lamine per uso delle dogane o dei servizi di privativa dei sali e tabacchi	
Carta bollata, marche da bollo, francobolli, cartoline postali	
Sali e tabacchi, tanto greggi che lavorati	
NB. - Sono ammessi al trasporto a prezzo ridotto anche altri oggetti, simili a quelli sopra indicati, di spettanza delle pubbliche Amministrazioni.	
Numero di qualunque specie (2)	

(1) Sono ammessi qualsiasi strumento od oggetto di precisione, quelli geodetici in genere, i teodoliti, i tachimetri, i cleps e simili. In ogni caso, e quindi anche se trattasi di moneta di rame, le spedizioni di numerario si tassano soltanto sul valore e non anche sul peso.

PICCOLA VELOCITÀ ACCELERATA.

5. Prezzi

Bestiame spedito come corpo di reato					Prezzo per tonnellata e per chilometro
Peso fisso tassabile per ogni capo					
1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	4 ^a classe	5 ^a classe	
kg. 500	kg. 100	kg. 200	kg. 100	kg. 20	Lire 0.204

Se computando la classe in base alla tariffa generale del bestiame a piccola velocità accelerata od alle tariffe speciali nn. 52 e 53 in vigore delle ferrovie, con l'apposizione del 2 anzichè del 3 per cento, si ottiene un prezzo inferiore, deve essere riscosso quest'ultimo.

PICCOLA VELOCITA'

6. Nomenclatura e prezzi.

Nomenclatura	Prezzi	
	per tonnellata e chilometro	Diritto fisso per tonnellata e per ogni operazione di carico o scarico
Tabacchi lavorati, comprese le spuntature di sigari, ecc., gli avanzi di lavorazione ed il tabacco semi-lavorato	0.0816 0.0714 0.0612 0.051 0.0612 0.051	0.51
Polvere antisettica; estratto di tabacco; polvere di assenzio spedita dalla R. Manifattura dei tabacchi di Roma ai depositi per la sofisticazione del sale; farine . . .		
Tabacchi in foglie, costole e ritagli delle foglie		
Carta bollata, marche da bollo, francobolli e cartoline postali		
Sale comune, macinato, raffinato e sofisticato (1)		
Sacchi vuoti e tele usate da imballaggio		
Recipienti vuoti usati (botti, barili, casse)		
Solfuro di carbonio, scambiato fra le Direzioni o Delegazioni governative di cure antifilloseriche, o spedito alle medesime dalle ditte fornitrici (2)	Prezzi stabiliti dalle tariffe ordinarie delle grandi Reti con l'imposta del 2 anziché del 3 per cento, per i preparati anticrittogamici e peronosfughi.	
Materiale dello Stato per le linee telegrafiche	Valgono le apposite tariffe, condizioni e norme, come da convenzione fra l'Amministrazione telegrafica e le Società ferroviarie esercenti le tre grandi Reti.	

(1) Sotto la denominazione di « sofisticato » s'intendono comprese tutte le qualità di sale non commestibile (sale pastorizio salaccio, ecc., ecc.).

(2) Per questi trasporti sono da osservarsi le norme e condizioni stabilite all'allegato n. 9 delle tariffe in vigore sulle tre grandi Reti per le merci della 9ª categoria.

Trasporto per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina nonchè per conto proprio dei militari

Avvertenza generale.

Ai trasporti di quadrupedi, merci, materiali, ecc., e veicoli delle Amministrazioni della guerra o della marina sono senz'altro applicabili le tariffe pel pubblico quando siano espressamente domandate sui documenti ferroviari di trasporto nelle forme prescritte dalle tariffe stesse.

VIAGGIATORI.

1. Tariffa militare.

Per viaggiatore e chilometro:

1ª classe, basi di tariffa L. 0.02825;

2ª classe, id. L. 0.02034;

3ª classe ed anche in carri chiusi con panche, id. L. 0.014125.

Prezzo chilometrico per ogni compartimento pel trasporto di feriti, malati o dementi e del personale d'accompagnamento (1):

1ª classe, basi di tariffa L. 0.226;

2ª classe, id. L. 0.16272;

3ª classe, id. 0.113

(1) Per l'uso dei compartimenti interi richiesti per altri trasporti è dovuto in aggiunta ai prezzi a tariffa militare o differenziale per posti che vengono occupati, l'importo di tanti altri biglietti a tariffa intera quanti sono i rimanenti posti del compartimento, salvo che sia più conveniente per viaggiatori il pagamento in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe del pubblico.

Prezzo minimo chilometrico per ogni carrozza adattata pel trasporto di feriti o di malati, L. 0.5985.

Id. id. per ogni carro coperto pel trasporto di feriti o di malati, L. 0.339.

Hanno diritto di essere trasportati ai prezzi della presente tariffa:

gli ufficiali in servizio effettivo permanente e quelli in posizione ausiliaria, quando prestano servizio temporaneo; gli ufficiali collocati in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria, in riposo, in riforma o che cessano altrimenti dal servizio, per raggiungere il domicilio eletto e gli ufficiali richiamati in servizio; gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o in posizione ausiliaria, che pur rimanendo in una di dette posizioni, debbono muovere per servizio o recarsi per cura negli stabilimenti sanitari militari; gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale, di riserva e di riserva navale, quando prestano servizio temporaneo o quando debbono muovere per ordine dell'autorità militare pur non essendo richiamati in servizio ed anche per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione del servizio attivo; gli impiegati delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina per soli viaggi compensati con indennità; gli allievi degli istituti militari superiori (accademia militare e navale, scuola militare di Modena, scuola di applicazione di sanità militare); gli allievi arruolati dei collegi militari e gli allievi della scuola macchinisti della R. marina; i mozzini ordinari e specialisti della Regia marina; gli aspiranti dichiarati ammissibili alle Accademie militare e navale, alla scuola militare di Modena, alla scuola macchinisti mozzini ordinari e specialisti della R. marina, all'arruolamento volontario.

nel Corpo R. Equipaggi, ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti al volontariato quali allievi carabinieri, musicanti e maniscalchi, militari in congedo autorizzati a riassumere servizio come carabinieri, musicanti e maniscalchi; i militari di truppa viaggianti isolatamente o in gruppi inferiori a 10 individui; i corpi, riparti di corpo e drappelli di 10 o più individui; i militari infermi o dementi, anche se riformati; le reclute, congedandi e richiamati alle armi tanto isolati quanto in gruppo di qualsiasi numero; gli iscritti di leva di terra e di mare, tanto isolati quanto in gruppi di qualsiasi numero; i vivandieri civili effettivi dei corpi in viaggio per servizio; gli operai e lavoratori borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti militari e marittimi per i viaggi compensati con

indennità o per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione dal servizio; i capi operai dei corpi ed i personali di servizio delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina per i viaggi compensati con indennità; gli ufficiali e militi della Croce rossa; le guardie carcerarie, di finanza e di città tradotte negli stabilimenti militari di pena o che ne ritornano; le famiglie dei sott'ufficiali nei casi di trasferimento, di cessazione dal servizio o di morte dei rispettivi capi (in questi ultimi due casi per raggiungere il domicilio eletto); le famiglie dei caporali e soldati nei viaggi per servizio; le famiglie dei vivandieri civili effettivi dei corpi, nei viaggi per servizio; le famiglie degli operai e lavoratori borghesi nei casi di trasferimento, cessazione dal servizio o di morte del rispettivo capo.

II — Tariffa differenziale.

	Basi di tariffa		
	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
Per viaggiatore chilometro:			
Pel percorso fino a 200 chilometri	0.072	0.05	0.033
Pel successivo percorso da 201 fino a 400 chilometri	0.06	0.042	0.027
Pel successivo percorso oltre 400 chilometri	0.048	0.034	0.022

Prezzo minimo per ogni biglietto individuale o collettivo (oltre la tassa di bollo) L. 0.50.

Hanno diritto di essere trasportati ai prezzi della presente tariffa:

gli allievi non arruolati dei collegi militari; gli aspiranti dichiarati ammissibili ai collegi militari; gli operai e lavoratori borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti militari e marittimi nei viaggi per conto particolare, le famiglie degli ufficiali in servizio effettivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria; le famiglie degli ufficiali in servizio effettivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione del servizio, temporanea o definitiva del rispettivo capo; le famiglie degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o in posizione ausiliaria, per recarsi alla destinazione del rispettivo capo-famiglia quando sia richiamato in servizio; la moglie ed i figli dei caporali e soldati musicanti, maniscalchi, invalidi, veterani e vivandieri e dei sotto capi e comuni del corpo R. equipaggi (nei viaggi per conto particolare); la moglie e i figli minorenni degli operai e lavoratori borghesi nei viaggi per conto particolare; i soci delle Società di tiro a segno nazionale.

BAGAGLI, CANI DA GUERRA E VELOCIPEDI.

Per tonnellata di bagaglio, divisibile di 10 in 10 chilogrammi, per chilometro (1), base di tariffa, L. 0.226.

Per ogni cane da guerra e per chilometro, id., L. 0.0113.

Per ogni bicicletta ad un posto o biciclo, sciolti od anche semplicemente imballati (esclusi quelli incassati od ingabbiati) e per chilometro, id., L. 0.00678.

(1) Questo prezzo è applicabile anche al trasporto dei materassi di bordo (purché imballati in modo che non riescano voluminosi) degli ufficiali di marina; dei colombi viaggiatori (con l'aumento del 25 o del 50 per cento per l'intera percorrenza della spedizione nel caso di trasporto, anche parziale, rispettivamente con i treni accelerati o diretti) e degli strumenti che, per l'eseguimento dei lavori, debbano trasportare seco i loro personali incaricati.

Tassa minima:

per ogni spedizione di bagaglio, id., L. 0.50.

per ogni spedizione di cani, id., L. 0.50.

per ogni bicicletta o biciclo, id., L. 0.50.

MERCI, MATERIALI, QUADRUPEDI, VEICOLI, ECC.

Grande velocità

I. — Merci, materiali, vettovaglie e masserizie.

Per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi e per chilometro, base di tariffa, L. 0.226.

Tassa minima per spedizione, id., L. 0.50.

Tassa minima per vagone da 8 o 10 tonnellate e per chilometro, id., L. 0.904.

Avvertenze.

1. Quando sia richiesto o si renda necessario pel trasporto un vagone di portata superiore alle dieci tonnellate, la tassa minima per vagone sarà aumentata di un ottavo per ogni tonnellata in più delle dieci.

2. Qualora, a richiesta dell'Amministrazione militare e consentendo le esigenze del servizio ferroviario, il trasporto delle vettovaglie e dei materiali (escluse le merci pericolose e nocive) abbia luogo, anche parzialmente, con treni diretti od accelerati, i prezzi di cui sopra saranno rispettivamente aumentati del 50 o del 25 per cento per l'intera percorrenza della spedizione.

3. Le merci voluminose sono tassate con l'aumento del 50 per cento sui prezzi stabiliti dalla presente tariffa.

Si considerano voluminose le merci e gli oggetti:

a) non suscettibili di compressione, se il loro peso è minore di 150 chilogrammi per metro cubo;

b) suscettibili di compressione, se il loro peso è minore di 200 chilogrammi per metro cubo.

Sono sempre sottoposte all'aumento del 50 per cento le spedizioni di merci contrassegnate con la lettera V o W nella nomenclatura e classificazioni della piccola velocità annessa alle

Tariffe e condizioni in vigore per i trasporti sulle tre grandi reti. Però quando il mittente abbia indicato sul documento di spedizione il volume della merce con i dati di misurazione da cui fu desunto, il prezzo si applica in base al peso virtuale di 150 o 200 chilogrammi per metro cubo, qualora questo modo di tassazione riesca più conveniente per l'Amministrazione militare, oppure sul peso reale se questo è maggiore per ogni metro cubo dei rispettivi pesi sopra accennati.

Il prezzo da applicarsi, a forma di quanto precede, alle merci costituenti una sola spedizione, caricate in uno stesso vagone, non può essere superiore a quello minimo per vagone stabilito dalla presente tariffa, salva sempre l'applicazione della tassa in base al peso, ove questa risulti maggiore di quella minima per vagone.

Quei recipienti vuoti (nuovi od usati) che non sono considerati come materiali voluminosi per il pubblico, non lo sono del pari se spediti dalle Amministrazioni militari.

II. — Pane spedito direttamente dai panifici militari.

Per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro, base di tariffa L. 0.113.

Tassa minima per spedizione, id. L. 0.50.

Avvertenza.

Pel trasporto del pane con i treni diretti od accelerati valgono le disposizioni dell'avvertenza (1) del punto I che precede.

III. — Cavalli e muli (1).

Cavalli in vagone scuderia, per capo e chilometro:

Spedizioni di 1 capo, base di tariffa L. 0.1695.

Spedizioni di 2 capi, id. L. 0.1356.

Spedizioni di 3 o 4 capi, id. L. 0.113.

Cavalli e muli in vagone bestiame, per capo e chilometro:

Spedizioni di 1 capo, base di tariffa L. 0.113.

Spedizioni di 2 capi, id. L. 0.0791.

Spedizioni di 3 o 4 capi, id. L. 0.0678.

Spedizioni di 5, 6 o 7 capi, id. L. 0.0565.

A vagone completo, qualunque sia il numero dei capi caricati; prezzo per vagone della portata di 12 tonnellate, id. L. 0.4447.

Avvertenze.

1. Quando l'Amministrazione ferroviaria preferisca di mettere a disposizione di quella militare vagoni della portata di otto o dieci tonnellate, il prezzo per vagone completo e per chilometro è di L. 0.3955. In tal caso il numero dei capi da caricarsi non potrà mai essere superiore ad otto.

2. Per trasporti di non oltre sette capi l'Amministrazione militare è tenuta a domandare il vagone occorrente nel solo caso in cui intenda averlo a sua esclusiva disposizione, pagando la tassa a vagone completo. Per i trasporti di più di sette capi l'Amministrazione stessa deve sempre richiedere il numero dei vagoni occorrenti e pagare la tassa a vagone completo per ciascun vagone impiegato, eccezione fatta di quello in cui fosse caricata la rimanenza (che non può eccedere i sette capi), alla quale sarà applicata la tariffa per capo.

3. Non sono ammesse spedizioni con treni diretti; quelle di cavalli in vagoni-scuderia possono eseguirsi con tali treni soltanto in base alle tariffe e condizioni stabilite per il pubblico.

4. Quando, su domanda del mittente, e consentendolo le esigenze del servizio ferroviario, i trasporti dei quadrupedi siano eseguiti, anche parzialmente, con treni accelerati, saranno dovuti, per l'intero percorso della spedizione, i seguenti aumenti sui relativi prezzi sopra indicati:

(1) Gli asini, che eventualmente fossero spediti dalle Amministrazioni militari, sono tassati come muli.

a) cavalli e muli in vagone-bestiame: 25 per cento;
b) cavalli in vagone-scuderia: 50 per cento se trattasi di un solo cavallo; 25 per cento se trattasi di più cavalli.

IV. — Cani da guerra.

Per ogni cane e per chilometro, base di tariffa L. 0.0113.

Tassa minima per spedizione, id. L. 0.50.

V. — Veicoli.

Veicoli ed affusti, sia vuoti che col caricamento di dotazione regolamentare, escluso qualsiasi altro materiale o merce, per ciascuno e per chilometro (1):

a 2 ruote L. 0.1695

a 4 ruote L. 0.2825.

Tassa minima per vagone da 8 o 10 tonnellate e per chilometro L. 0.2825.

Automobili a 4 ruote per ciascuno e per chilometro L. 0.3164.

Locomotive stradali e locomobili richiedenti l'impiego di un solo vagone da 8 o 10 tonnellate, per locomotiva stradale, locomobile e per chilometro L. 0.678.

Diritto fisso per veicolo, affusto, automobile, locomotiva e locomobile e per ogni operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari L. 1.70.

Avvertenze.

1. Se la tassa calcolata sul peso dei veicoli trasportati nello stesso vagone (escluso il carico eventuale, che è sempre da tassarsi a parte) dia un prodotto superiore a quello in base alla tariffa dei veicoli (minima od a numero) sarà dovuta la tassa sul peso, e per conseguenza, ove ne sia il caso, quella minima per vagone stabilita per i materiali e coll'aumento degli ottavi per vagoni di portata superiore alle dieci tonnellate.

2. Quando sia richiesto o si renda necessario per trasporto un vagone di portata superiore alle dieci tonnellate la tassa minima per vagone, sarà aumentata di un ottavo per ogni tonnellata in più delle dieci.

3. Per i veicoli con carico eventuale di materiali (compresi gli esplosivi della categoria 11^a dell'allegato 9 alle tariffe in vigore sulle tre grandi reti) è dovuta, oltre la tassa stabilita per veicolo, quella a tariffa militare in base al peso costante di 600 chilogrammi per i veicoli a 2 ruote e di 1200 chilogrammi per quelli a 4 ruote. Però se il carico è costituito da esplosivi della categoria 11^a in quantità eccedente i limiti preindicati, la tassa per il carico eventuale sarà fatta sul peso reale.

Quando il carico eventuale è costituito da esplosivi delle categorie 12^a, 13^a, e 14^a del suddetto allegato (nei quali casi i trasporti non possono aver luogo a grande velocità se non con treni esclusivamente militari) è dovuto lo speciale prezzo minimo stabilito al punto II. — *Piccola velocità* — per gli esplosivi di tali categorie caricati in carri da polvere o altri, eccetto che la tassa separatamente computata per veicolo e per gli esplosivi caricativi dia un prodotto superiore.

4. Le carrette grandi a mano a due ruote, gli affusti da montagna con o senza timonelle e gli affusti per cannoni a caricamento rapido da millimetri 42 e 57, siano o no muniti di cannone, pur essendo considerati e tassati come veicoli, sono esenti dall'applicazione della tassa minima per vagone.

5. I carretti piccoli a mano a due ruote per uso stradale, di batteria o di magazzino, nonché le carriuole a mano da sterro, sono considerati come materiali tassati a peso, anche se spediti colle ruote.

6. I veicoli sono considerati come materiali e tassati a peso,

(1) Pel trasporto a grande velocità dei veicoli contenenti esplosivi sono da tenersi presenti le prescrizioni e le limitazioni di cui nell'allegato n. 9 alle tariffe e condizioni in vigore per i trasporti sulle tre grandi Reti.

quando ne siano staccate le ruote ed i timoni nonchè i cofani e le sponde di cui taluni dei veicoli stessi sono provvisti nella loro conformazione normale.

7. I veicoli a quattro ruote divisibili in avantreno e retrotreno e consegnati disgiunti sono considerati come veicoli a quattro ruote tutta volta che sullo stesso carro ne siano caricate non meno di due parti.

8. Le vetture di proprietà degli ufficiali generali ed ammira-

gli sono da tassarsi a tariffa militare; così pure i veicoli di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa spediti per conto ed a spese delle Amministrazioni militari ed infine i carri dei vivandieri (in numero di uno se a quattro ruote e di due se a due ruote) quando la spedizione sia fatta al seguito del corpo cui i vivandieri appartengono. Le derrate ed i generi caricati sui detti carri sono tassati a tariffa ordinaria in base al loro peso effettivo.

Piccola velocità.

I. — Merci, materiali, vettovaglie e masserizie.

	Zone di percorrenza in chilometri				
	sino a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 400	da 401 a 500 oltre 500
Per tonnellata e chilometro (1) L.	0.0612	0.0612	0.0561	0.051	0.0459
Per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti »	0.12	12.24	17.85	22.95	27.54

Tassa minima:

per spedizione L. 0.45;

per vagone da 8 o 10 tonnellate e per chilometro L. 0.306.

Materiali di lunghezza eccedente i metri 7, caricati in un solo vagone:

se in vagone di portata fino a 16 tonnellate L. 0.306 per chilometro, con l'aumento di un ottavo per ogni tonnellata di portata in più delle dieci;

se in vagone di portata superiore alle 16 tonnellate: prezzo di due vagoni congiunti (veggasi successivo punto V).

(1) Per la tassazione delle merci da considerarsi come voluminose vedasi avvertenza terza al punto I - Grande velocità - (merci, materiali, ecc.).

Diritto fisso per tonnellata e per ciascuna operazione di carico e scarico fatta dagli agenti ferroviari L. 0.51.

Avvertenze.

1. Quando sia richiesto o si renda necessario pel trasporto un vagone di portata superiore alle 10 tonnellate, la *tassa minima per vagoni* sarà aumentata di un ottavo per ogni tonnellata in più delle dieci.

2. Per le spedizioni di grano, avena, fieno e paglia, acquistati dall'amministrazione militare su vagone nella stazione di partenza, il diritto fisso di carico è ridotto a lire 0.16339, sempre quando l'operazione relativa sia eseguita a cura del venditore.

II. — Esplosivi.

a) ascritti alla categoria 11^a dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni in vigore per i trasporti sulle tre grandi Reti; si tassano in base alla tariffa delle merci (punto I);

b) ascritti alle categorie 12^a, 13^a e 14^a dell'allegato 9 sopracitato:

Spedizioni	Esplosivi delle categorie	
	12 ^a	13 ^a e 14 ^a
	Basi di tariffa	
	(1)	(1)
Fino a 100 chilogrammi prezzi per spedizione e chilometro L.	0.051	0.0612
Da oltre 100 fino a 500 chilogrammi per spedizione e chilometro »	0.102	0.1224
» 500 » 700 » » » » »	0.1224	0.153
» 700 » 1000 » » » » »	0.1632	0.204
» 1000 » 2000 » » » » »	0.2448	0.306
» 2000 » 3000 » » » » »	0.357	0.459
Oltre 3000 chilogrammi per tonnellata e chilometro »	0.1224	0.153

(1) Questi prezzi sono applicabili anche al percorso fra gli scali marittimi e le stazioni contigue, in sostituzione dei prezzi chilometrici di cui nell'allegato 8 alle tariffe e condizioni in vigore

per trasporti sulle tre grandi reti, con l'imposta del 2 anzichè del 3 per cento, restando fermi i diritti fissi e le tasse accessorie stabilite da detto allegato.

Diritto fisso di stazione, per tonnellata L. 1.02.

Tassa minima per spedizione L. 0.85.

Explosivi delle categorie 12^a, 13^a e 14^a predette caricati in carri da polvere od altri, sempre che non ne costituiscano il carico di dotazione regolamentare, e veicoli contenenti, come parte di dotazione regolamentare, *gelatina esplosiva*; prezzo minimo per ogni carro o per veicoli e per chilometro (1) L. 0.612.

Quando in circostanze eccezionali l'amministrazione militare domandasse il trasporto di talune fra le merci pericolose, che, secondo il relativo regolamento, ne sono escluse - come il fulminato di mercurio allo stato di annegamento in quantità non eccedente un chilogramma - alle spedizioni saranno applicati i seguenti prezzi minimi:

L. 0.1530 per spedizione e chilometro ogni qualvolta pel trasporto si dovesse impiegare un vagone a sé;

L. 4.08 per treno e per chilometro, col minimo di L. 61.20 per treno, se il trasporto deve aver luogo con treno apposito.

III. — *Cavalli e muli* (2).

In vagone bestiame; per capo e per chilometro base di tariffa L. 0.0306.

Tassa minima per ogni spedizione e per chilometro base di tariffa L. 0.102.

IV. — *Veicoli*.

Veicoli ed affusti tanto a due che a quattro ruote, per ciascuno e per chilometro:

vuoti o con le parti e gli accessori (3), basi di tariffa, L. 0.0816;

col caricamento di dotazione regolamentare escluso qualsiasi altro materiale o merce (3) (4), id. L. 0.1224.

Automobili a quattro ruote, per ciascuno e per chilometro, id. L. 0.1428.

Tassa minima per ogni vagone da 8 o 10 tonnellate e per chilometro, id. L. 0.204.

Diritto fisso per ogni veicolo, affusto od automobile e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari, id. L. 0.918.

Locomotive stradali o locomobili richiedenti un solo vagone da 8 o 10 tonnellate; per ognuna e per chilometro, id. L. 306.

Diritto fisso per locomotiva stradale o locomobile e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari, id. L. 1.55.

Avvertenza.

Valgano, per veicoli spediti a *piccola velocità*, le stesse avvertenze risultanti dalla presente tariffa per veicoli spediti a *grande velocità*.

V. — *Vaganti congiunti*.

Merci, materiali, veicoli, ecc., in vagoni congiunti della portata di 8 o 10 tonnellate ciascuno; tassa minima per ogni vagone e per chilometro, basi di tariffa L. 0.306.

Diritto fisso sul peso reale per tonnellata, e per ogni operazione di carico o scarico, id. L. 0.51.

(1) In luogo di questo prezzo minimo sono dovute la tassa del carro o del veicolo e quella sul peso degli esplosivi quando la loro somma risulti superiore al prezzo minimo.

(2) Gli asini, eventualmente spediti dalle amministrazioni militari, sono tassati come muli.

(3) Pel trasporto dei veicoli contenenti *esplosivi* sono da tenersi presenti le disposizioni dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni in vigore per trasporti sulle tre grandi reti.

(4) Se della dotazione regolamentare fa parte *gelatina esplosiva*, in luogo del prezzo del veicolo *carico* si applica quello minimo di cui al precedente punto II per gli esplosivi caricati in carri da polvere od altri, a meno che la tassa distintamente computata pel veicolo *carico* e per la *gelatina* dia un prodotto superiore.

Avvertenza.

1. Quando si rendano necessari pel trasporto vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, la tassa minima per vagone sarà aumentata di un ottavo per ogni tonnellata in più delle dieci.

2. È dovuta la tassa sul peso quando questa risulti superiore a quella minima per vagone.

VI. — *Piastre di corazzatura, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri grossi pesi indivisibili.*

a) del peso rispettivo di oltre 10 fino a 20 tonnellate, da trasportarsi con carri delle Amministrazioni ferroviarie; per tonnellata e per chilometro, basi di tariffa L. 0.612;

b) del peso rispettivo di oltre 20 fino a 30 tonnellate, da trasportarsi con carri dell'Amministrazione della guerra o della marina; per tonnellata e per chilometro, id. L. 0.0612;

c) del peso rispettivo di oltre 30 fino a 40 tonnellate, da trasportarsi nel modo indicato alla lettera b; per tonnellata e per chilometro, id. L. 0.0714;

d) del peso rispettivo di oltre 40 tonnellate, da trasportarsi come alla lettera b; per tonnellata e per chilometro, id. L. 0.0918;

Avvertenza.

I prezzi suddetti sono da aumentarsi del 50 per cento ogni qualvolta i trasporti siano eseguiti con treni appositi (*facoltativi o speciali*). Eguale aumento è da farsi anche per trasporti con treni ordinari, quando l'Amministrazione militare domandi che i termini di resa siano ridotti della metà, e le esigenze del servizio ferroviario lo consentano.

VII. — *Carri ferroviari speciali dell'Amministrazione militare viaggiante a vuoto sulle proprie ruote*

Per carro e chilometro:

del peso fino a 12 tonnellate, basi di tariffa, L. 0.204;

del peso da oltre 12 fino a 20 tonnellate, id., L. 0.306;

» » 20 » 30 » id., L. 0.408;

» » 30 » 50 » id., L. 0.714.

Avvertenza.

Si considera come carro ferroviario *speciale* anche quello costituito da due carri (*Bogies*) riuniti da un *treno fisso* in ferro.

Nel computare per la tassazione il peso dei carri ferroviari speciali dell'Amministrazione militare *viaggianti a vuoto sulle proprie ruote* si aggiungerà al peso dei carri stessi quello degli attrezzi di loro dotazione.

I cannoni, le piastre di corazzatura e gli altri oggetti che si facessero trasportare sui detti carri saranno specificati sul documento di trasporto e per essi sarà dovuta la tassa sul peso in base alla tariffa militare, in aggiunta a quella stabilita pel carro vuoto.

I detti carri vuoti saranno custoditi gratuitamente dalle Amministrazioni ferroviarie, senza responsabilità di sorta, in quelle stazioni che verranno d'accordo stabilite.

Il trasporto alla stazione di deposito e quello successivo all'altra stazione in cui i carri dovranno essere utilizzati dalle Amministrazioni della guerra o della marina avrà luogo in base alla presente tariffa.

L'untura di tali carri è sempre a carico delle Amministrazioni ferroviarie.

Le riparazioni sono fatte a cura ed a spese delle Amministrazioni della guerra e della marina. Se questo però lo richiedano, tali riparazioni devono essere fatte dalle Amministrazioni ferroviarie colla possibile sollecitudine (fuorchè si tratti di lavori nei quali non abbiano i mezzi necessari) con diritto al rimborso delle spese.

Se le Amministrazioni della guerra o della marina fanno eseguire, con carri ferroviari propri, trasporti di pesi indivisibili maggiori di 40 tonnellate, debbono rimborsare integralmente all'

l'Amministrazione ferroviaria le spese occorrenti per riparare i guasti eventualmente prodotti alla via da rottura di assi o sviamento di carri e quelle per rimettere in circolazione il treno.

TRENI APPOSITI.

	Basi di tariffa	
	G. V.	P. V.
Prezzo minimo per treno chilometro (1) L.	4.52	4.08
Tassa minima per treno (1) »	67.80	61.20

Per ogni treno approntato e non utilizzato L. 40.00

(1) Questo prezzo minimo è applicabile solo quando le tasse stabilite per ciascuna categoria di trasporto diano complessivamente un prodotto minore.

DIRITTI ACCESSORI.

A) Diritti di sosta o di magazzinaggio.

Per bagagli depositati o per quelli non ritirati nelle 24 ore dall'arrivo, per collo e per ogni 24 ore, L. 0.05.

Tassa minima per ogni deposito o per ogni spedizione non ritirata nelle 24 ore L. 0.10

Per le merci a grande velocità e per quelle a piccola velocità, per ogni quintale o frazione di quintale e per ogni 24 ore L. 0.10.

Per veicoli a due ruote, per ciascun veicolo e per ogni 24 ore L. 1.00.

Per veicoli a quattro ruote, per ciascun veicolo e per ogni 24 ore L. 1.50.

Pel bestiame sostante sui vagoni, per ogni spedizione o per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro L. 0.30.

Le 24 ore cominciate si considerano compiute.

B) Diritti di pesatura.

Se la pesatura si eseguisce per colli, per quintale o frazione di quintale L. 0.10.

Se la pesatura si eseguisce a vagone, per ogni vagone di materiale pesato complessivamente L. 1.00.

C) Diritto per l'uso della grue.

Pel carico e lo scarico di masse indivisibili pesanti fino a tre tonnellate, per tonnellata L. 0.20.

Pel carico e lo scarico di masse indivisibili pesanti più di tre tonnellate, per tonnellata L. 0.40.

Tassa di trasporto della grue, qualora essa non esista nella stazione in cui si deve fare il carico o lo scarico:

pei trasporti a grande velocità, per chilometro L. 0.113;
col massimo di L. 11.30;

pei trasporti a piccola velocità, per chilometro L. 0.102;
col massimo di L. 10.20.

D) Tassa di disinfezione dei vagoni.

Per ogni vagone L. 1.00

Se la spedizione è composta di un solo capo di bestiame L. 0.60.

E) Nolo dei copertoni.

Grande velocità.

Per ogni copertone e per chilometro L. 0.0113;
col minimo di L. 1.13.

Piccola velocità.

Per ogni copertone e per chilometro L. 0.0102;
col minimo di L. 1.02.

CONCESSIONE C

Impiegati dello Stato.

Agli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato qui appresso indicati ed alle loro famiglie, quando viaggiano a spese proprie in 1^a, 2^a o 3^a classe per congedo per diporto, per ragioni di famiglia, o per trasferimento senza indennità, sono accordate le riduzioni dal 40 al 60 per cento (tariffa differenziale) sulla tariffa media in vigore sulle tre grandi Reti per treni omnibus e diretti, con l'imposta del 13 anziché del 16 per cento, e cioè i seguenti prezzi:

	Prezzi per viaggiatore e per chilometro		
	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
Pel percorso fino a 200 chilometri	0.072	0.05	0.033
Pel successivo percorso da 201 a 400 chilometri	0.06	0.042	0.027
Pel successivo percorso oltre 400 chilometri	0.048	0.034	0.022

a) impiegati ed agenti in attività di servizio, aventi nomina regia o ministeriale, iscritti nei ruoli organici delle Ammi-

nistrazioni governative e provvisti di stipendio a totale carico dello Stato, nonchè impiegati ed agenti delle Amministrazioni

della Real Casa o delle Case dei Reali Principi, designati tutti negli elenchi da concordarsi fra il Governo e le Amministrazioni ferroviarie;

b) impiegati ed agenti straordinari delle Amministrazioni governative, in servizio almeno da un anno e pure indicati negli elenchi suddetti;

c) persone di famiglia conviventi abitualmente cogli impiegati ed agenti suddetti, ed a loro carico, limitatamente ai gradi di parentela da determinarsi d'accordo fra il Governo e le Amministrazioni ferroviarie;

d) una persona di servizio per ogni famiglia d'impiegato (semprechè viaggi con lo stesso convoglio in cui viaggia quest'ultimo o la famiglia) ed una nutrice con bambino lattante.

Qualora al servizio continuato della famiglia trovisi una persona di servizio od una nutrice di più, purchè tale circostanza sia stata previamente constatata dall'Amministrazione governativa, è

ammesso il trasporto a prezzo ridotto anche delle suddette persone.

CONCESSIONE I

Trasporto degli invitati ai congressi, degli espositori, dei giurati e degli oggetti diretti alle Esposizioni industriali, artistiche, agricole e simili.

Persone. — Ai partecipanti ed agli invitati ai Congressi ed agli espositori e giurati che prendono parte alle pubbliche Esposizioni od ai pubblici concorsi industriali, agricoli, artistici e simili, che hanno luogo in Italia per discussioni, studi, mostre o gare d'interesse generale, sono accordati, per viaggi di andata-ritorno in 1^a, 2^a o 3^a classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla concessione C (tariffa differenziale).

Merci, bestiame, ecc. — Si applicheranno le seguenti tariffe ridotte:

GRANDE VELOCITÀ

Merci ed oggetti (1).

Prezzi		Tassa minima
per tonnellata e per chilometro	diritto fisso per tonnellata	per ogni spedizione
a) Seta greggia e manifatturata - oggetti d'arte (2) (pitture, scultura, mosaici (3), statue, bronzi artistici e simili) - oggetti in genere - prodotti naturali e manifatturati - macchine e meccanismi - bestiame di 4 ^a e 5 ^a categoria in ceste o gabbie (4):		
L. 0.226	L. 2.26	L. 0.70
b) Macchine agrarie (aratri, battitrici, dicenapulatrici, erpici ed estirpatoi), falciatrici, frantoi, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, torchi, trebbiatori, trinciatrici ed altri simili meccanismi ed attrezzi rurali):		
L. 0.2034	L. 2.26	L. 0.70

(1) Esclusi i bozzoli, gli oggetti preziosi o considerati tali dalle tariffe ordinarie, i colli indivisibili di peso eccedente tre tonnellate, nonchè i veicoli, i mobili ed altri oggetti - antichi o di lusso - quando per essi gli speditori volessero fare uso degli speciali appositi vagoni.

(2) Gli oggetti d'arte debbono essere spediti con dichiarazione di valore.

(3) Esclusi i mosaici montati in oro od argento.

(4) Per la distinzione del bestiame in categorie vala la tariffa in vigore sulle tre grandi Reti.

CAVALLI IN VAGONI-SCUDERIA.

Un cavallo	Due cavalli	Tre cavalli	Diritto fisso per ogni spedizione e vagone
	Caricati nello stesso vagone		
prezzi per capo e per chilometro			
L. 0.1582	L. 0.1243	L. 0.1017	L. 1.13

Avvertenze.

a) I cavalli di valore superiore a lire cinquemila debbono essere spediti con assicurazione.

b) Se in casi eccezionali, e permettendole le condizioni del

servizio, il trasporto avesse da eseguirsi coi troni diretti, sarà dovuto il doppio della tassa se trattasi di un solo cavallo, la metà in più se trattasi di due o più cavalli.

VEICOLI.

Specie (1)	Prezzi per veicolo e per chilometro	Diritto fisso per veicolo
	Lire	
Veicoli a 2 ruote	0.339	3.39
{ per un veicolo	0.226	
{ per due veicoli	0.1695	
{ per tre veicoli	0.3955	
Veicoli a 4 ruote	0.2825	
{ per un veicolo	0.226	
{ per due veicoli	0.452	
{ per tre veicoli		
Veicoli da tramvia, omnibus, diligenza, breaks e altre simili vetture pesanti		

Avvertenza.

Gli ordigni e meccanismi montati sulle ruote si assimilano ai veicoli, con le stesse norme delle tariffe ordinarie.

(1) Esclusi i veicoli antichi o di lusso, quando per essi gli speditori volessero far uso degli speciali appositi vagoni.

Piccola velocità accelerata.

BESTIAME IN VAGONI ORDINARI.

SPECIE	Classi				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
	Prezzi per capo e per chilometro				
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Bestiame cavallino	0.07645	0.051	—	—	—
Bestiame bovino, suino, ovino	0.05805	0.04585	0.0204	0.0102	0.00406

Il prezzo minimo per spedizione è di L. 0.1326 per chilometro.

Piccola velocità.

MERCÌ ED OGGETTI (1).

Oggetti d'arte (2) (pitture, sculture, mosaici (3), statue, bronzi artistici e simili) oggetti in genere - prodotti naturali e manufatti - strumenti agrari - macchine e meccanismi.

PREZZI	Classi								Tassa minima per spedizione
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
Per tonnellata e per chilometro	0.0816	0.0714	0.0612	0.051	0.0408	0.0357	0.0306	0.0255	0.50
Diritto fisso per tonnellata	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	1.224	1.224	1.224	

Avvertenze.

a) Per la classificazione delle merci vale la nomenclatura dei trasporti ordinari.

b) Le Amministrazioni ferroviarie si riservano di trasportare, se possibile, i colli indivisibili di cui la nota (1) verso pagamento di prezzi speciali da convenirsi di volta in volta.

(1) Escluse le merci occupanti più di due vagoni congiunti, i

colli indivisibili (eccetto il materiale ferroviario circolante sulle proprie ruote) di peso eccedente sei tonnellate (veggasi avvertenza b), e le merci ed oggetti antichi o di lusso, quando per essi gli speditori volessero far uso degli appositi speciali vagoni.

(2) Gli oggetti d'arte debbono essere spediti con dichiarazione di valore.

(3) Esclusi i mosaici montati in oro o argento.

VEICOLI.

Specie (1)		Prezzi per veicolo o per chilometro	Dritto fisso per veicolo
		Lire	
Veicoli a 2 ruote	per un veicolo	0.206	
	per due veicoli	0.1530	
	per tre veicoli	0.1224	
caricati nello stesso vagone			
Veicoli a 4 ruote	per un veicolo	0.2550	2.04
	per due veicoli	0.204	
	per tre veicoli	0.1530	
caricati nello stesso vagone			
Veicoli da tramvie, omnibus, diligence, breaks ed altre simili vetture pesanti		0.366	
Materiale ferroviario circolante sulle proprie ruote :			
Carrozze o vagoni per ferrovie o tramvie		0.204	
Locomotive spente	fino a 24 tonnellate	0.612	5.10
	oltre le 24 tonnellate	0.918	
Tenders separati		0.408	

(1) Esclusi i veicoli antichi o di lusso, quando per essi gli speditori volessero far uso degli appositi speciali vagoni.

Avvertenze.

a) Pel materiale circolante sulle proprie ruote debbono essere osservate le norme speciali stabilite dalle tariffe ordinarie.

Per le grue ferroviarie circolanti sulle proprie ruote, si computano i prezzi delle tariffe suddette. La prima untura del materiale circolante sulle proprie ruote può essere fatta in partenza dall'Amministrazione ferroviaria, verso rimborso della spesa relativa.

b) Gli ordigni e meccanismi montati sulle ruote si assimilano ai veicoli con le stesse norme delle tariffe ordinarie.

CONCESSIONE II

Trasporto degli elettori politici.

Agli elettori politici aventi residenza abituale in un Comune diverso da quello del loro domicilio politico sono accordate per i viaggi di andata e ritorno in 1^a, 2^a e 3^a classe, quando si recano al proprio collegio elettorale per le elezioni del deputato al Parlamento, e per un solo viaggio di andata-ritorno per ciascuna votazione, le riduzioni stabilite nei viaggi dei militari (in media 75

per cento della tariffa in vigore sulle tre grandi Reti, con l'imposta del 13 anziché del 16 per cento), cioè i seguenti prezzi:

Prezzi per viaggiatori e per chilometro :

1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
L. 0.02825	L. 0.02034	L. 0.014125

CONCESSIONE III

Trasporti dei veterani reduci e superstiti delle patrie battaglie.

Per i viaggi di andata-ritorno in 1^a, 2^a e 3^a classe:

a) dei veterani delle guerre 1848-49, 1854-1855 (campagna di Crimea), 1859, 1860-61 e 1866, recatisi a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II;

b) dei rappresentanti di Società di reduci e superstiti delle patrie battaglie, recatisi a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi.

Sono accordate le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla concessione II (tariffa militare) limitatamente a quattro viaggi di andata-ritorno all'anno per i veterani, e ad un solo viaggio annuale di andata-ritorno in destinazione di Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina e Palermo, per i reduci e superstiti delle patrie battaglie.

CONCESSIONE IV

Trasporti di scrofolosi ed ammalati indigenti.

Pei viaggi di andata-ritorno, in 2^a o 3^a classe, degli scrofolosi ed ammalati indigenti, inviati e mantenuti ai bagni marini od alle cure termali dagli appositi Comitati, con i fondi raccolti unicamente dalla beneficenza, e per gli analoghi viaggi del personale di accompagnamento addetto al servizio degli ammalati o scrofolosi, sono accordati le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla concessione II (tariffa militare).

I ragazzi dai 3 ai 7 anni pagano come adulti.

Per fruire della concessione, i Comitati debbono farsi riconoscere dalle Amministrazioni ferroviarie, comprovando la loro apposita costituzione a scopo di beneficenza, e dimostrando che l'invio ed il mantenimento degli ammalati nei luoghi di cura avviene esclusivamente con i fondi raccolti dalla beneficenza, rinnovando poi annualmente la domanda della concessione.

CONCESSIONE V

Trasporti di ragazzi poveri inviati alle cure climatiche.

Per viaggi di andata-ritorno, in 2^a o 3^a classe, dei ragazzi poveri d'ambo i sessi, di età non superiore ai 14 anni e del personale d'accompagnamento addetto al servizio dei medesimi, inviati e mantenuti alle cure climatiche degli appositi Comitati con i

fondi raccolti unicamente dalla beneficenza, quando viaggiano in comitiva di almeno dieci o pagano per tanti, sono accordati le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla concessione C (tariffa differenziale).

CONCESSIONE VI

Trasporti dei membri delle Associazioni di carità.

Ai membri delle Associazioni costituite allo scopo di curare - per solo spirito di carità - gli infermi negli ospizi del Regno, o di educare ed istruire gratuitamente i poveri, sono accordati, pei viaggi in 1^a, 2^a e 3^a classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui

alla concessione C (tariffa differenziale) quando essi prestino personalmente e per intero l'opera loro nell'uno o nell'altro dei modi indicati, e debbono viaggiare per motivi inerenti all'esercizio della loro opera filantropica.

CONCESSIONE VII

Istituti di carità.

Agli Istituti di carità che, privi di rendite patrimoniali o di risorse stabili, con mezzi ricavati dalla beneficenza, sono eretti a convitto e costituiti all'unico scopo di educare, curare e mantenere - per solo spirito di carità - gli infelici poveri (come sordomuti, ciechi, orfani abbandonati, ecc), sono accordati, pei viaggi in 1^a, 2^a e 3^a classe delle persone qui appresso nominate, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla concessione C (tariffa differenziale) quando dette persone prestano personalmente e per intero e senza

retribuzione l'opera loro per lo scopo e nei modi sopra enunciati, e debbono viaggiare per conto o nell'interesse degli Istituti suddetti.

La concessione è limitata a favore del direttore (o della direttrice) degli insegnanti ciechi dei ricoverati poveri accolti e mantenuti negli Istituti affatto gratuitamente e degli insegnanti od inservienti in accompagnamento dei detti ricoverati.

CONCESSIONE VIII

Trasporti di maestri elementari comunali.

Ai maestri ed alle maestre che sono addetti alle scuole elementari comunali ed agli asili infantili mantenuti dai Comuni, e che hanno stipendio a totale carico del Comune - nonchè alle sotto indicate persone di famiglia quando siano abitualmente conviventi con l'insegnante ed a totale suo carico, sono concessi, pei viaggi eseguiti a spese proprie in 1^a, 2^a e 3^a classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla concessione C (tariffa differenziale) entro i limiti seguenti:

Il ribasso può essere fruito dai maestri e dalle maestre per un numero di viaggi (di corsa semplice o di andata-ritorno), esegui-

bili con un massimo di 10 scontrini all'anno, e per un solo viaggio annuale (pure di corsa semplice o di andata-ritorno) dalle persone di famiglia.

Le persone di famiglia alle quali è estesa la concessione sono esclusivamente: le mogli dei maestri, nonchè i figli (di età non superiore ai 25 anni compiuti) e le figlie nubili, sì dei maestri che delle maestre: il viaggio anche di una sola di tali persone, eseguito o non in compagnia dell'insegnante capo-famiglia, esaurisce la concessione annuale.

CONCESSIONE IX

Trasporti delle Compagnie teatrali ed assimilate.

Alle Compagnie teatrali ed assimilate sono accordati, per viaggi che effettuano per motivi professionali, le riduzioni e gli stessi

prezzi di cui alla concessione C (tariffa differenziale) entro i limiti seguenti:

Sono ammessi a fruire della concessione:

a) le compagnie drammatiche, di canto, di ballo, di operette, di pantomime ed equestri, purchè regolarmente costituite e composte di almeno dieci persone adulte o paganti per tal numero;

b) le orchestre e le bande musicali - regolarmente costituite - viaggianti coi propri strumenti e composte di almeno dieci persone adulte o paganti per tal numero;

c) gli artisti da caffè concerto, i giuocatori di pallone, i prestigiatori, gli areonauti, acrobati e simili; le Compagnie esercenti serragli di bestie feroci, teatri di marionette, cinematografi,

giostre, bersagli, gabinetti ottici, meccanici, di fisica e storia naturale; nonchè i saltimbanchi, ciarlatani, suonatori e cantanti girovaghi; purchè in numero non inferiore a quattro persone adulte, o paganti per tal numero;

d) gli artisti delle Compagnie indicate al comma a) - e per un solo viaggio - quando si sciolgono da una medesima Compagnia, purchè in numero non inferiore a quattro persone adulte o paganti per tal numero.

Per il trasporto degli effetti teatrali è accordata la riduzione del 50 per cento sulle tariffe generali in vigore sulle tre grandi Reti, con l'imposta del 2 anzichè del 3 per cento.

BAGAGLI.

Prezzi e condizioni:

- a) effetti personali dei componenti le Compagnie teatrali ed assimilate;
b) strumenti ed effetti personali delle bande musicali e delle orchestre.

Prezzo per tonnellata e per chilometro	Prezzo minimo per ogni spedizione
L. 0.226	L. 0.70

a) Il trasporto a prezzo ridotto - come bagaglio - degli effetti personali di tutti i fruitori della presente concessione è ammesso fino al limite di 50 chilogrammi per ogni persona (adulti o ragazzi). Quando i viaggiatori non raggiungono i minimi - di 10 o 4 - rispettivamente stabiliti dai commi a, b, c, d, e debbono quindi pagare per minimi stessi, il computo del quantitativo di bagaglio deve farsi in base al numero minimo per il quale viene pagato il prezzo del viaggio.

b) Nessuna tassa è dovuta per il trasporto degli strumenti delle bande e delle orchestre, nel caso in cui i musicanti, in

luogo di spedirli come bagaglio, li portino seco nelle carrozze; ciò che è ammesso a condizione che non rechino ingombro nelle carrozze e non occupino i posti destinati ai viaggiatori. Quando gli strumenti sono spediti come bagaglio, senza imballaggio, la ferrovia non assume responsabilità per guasti eventuali.

La registrazione dei bagagli ha luogo soltanto verso esibizione dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto delle Compagnie o comitive.

Granda velocità.

Prezzi.

EFFETTI ED ATTREZZI (*)

Prezzo per tonnellata e per chilometro	Tassa minima per ogni spedizione
L. 0.226	L. 0.70

(*) Compresi gli effetti personali delle bande musicali e delle orchestre, nonchè i leggi.

Piccola velocità accelerata.

Prezzi e condizioni.

ANIMALI PICCOLI (uccelli, cani, gatti, capre, scimmie, maiali ed altri) in furgoni completi.

Prezzi netti da imposta e condizioni della tariffa speciale n. 53 P. V. accelerata in vigore sulle tre grandi Reti, con l'imposta del 2 anzichè del 3 per cento.

Avvertenze.

a) I furgoni si considerano completi qualunque sia il numero degli animali caricativi. Non è ammesso di caricarvi effetti, attrezzi od oggetti di qualsiasi specie.

b) Le bestie feroci, il bestiame equino e bovine - e gli ani-

mali piccoli delle specie suddette non spediti in furgoni - si trasportano ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe ordinarie in vigore sulle tre grandi Reti, con l'imposta del 2 anzichè del 3 per cento.

Prezzi e condizioni.

Piccola velocità.

EFFETTI ED ATTREZZI (**)

Prezzi	Classi								Tassa minima per spedizione
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	
Per tonnellata e per chilometro . . .	0.0816	0.0714	0.0612	0.0510	0.0408	0.0357	0.0306	0.0255	0.50
Diritto fisso per tonnellata	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	1.224	1.224	1.224	

(**) Fra gli attrezzi è compreso il legname (greggio, sagomato o lavorato da servire alla costruzione di parapetti, impalcature e simili), il quale dev'essere dichiarato: sulle richieste per l'uso cui è destinato, sulle lettere di porto, con la precisa voce di tariffa.

Avvertenza.

Per la classificazione delle merci vale la nomenclatura dei trasporti ordinari annessa alla tariffa in vigore sulle tre grandi Reti.

CONCESSIONE X

Trasporti di emigranti d'ambo i sessi e di emigranti italiani poveri rimpatriati.

Pei viaggi in 3^a classe delle persone d'ambo i sessi che, munite di una certificazione all'uopo rilasciata dall'autorità politica, si recano a proprie spese, in comitiva di almeno 10 persone o paganti per tante, ad un punto di confine o porto di mare per emigrare all'estero, viaggiando tutte fra due medesime stazioni; o pei viaggi pure in 3^a classe, anche isolatamente, degli emigranti italiani poveri rimpatrianti, che si recano da un punto di confine o porto di mare alla stazione italiana cui sono diretti,

sono concessi la riduzione e gli stessi prezzi per la 3^a classe di cui alla concessione C (tariffa differenziale, 3^a classe).

Gli emigranti facienti parte di una stessa comitiva debbono sempre viaggiare uniti.

Chi si fermerà per istrada sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo di un biglietto di 3^a classe calcolato dal punto di partenza a quello in cui si sarà fermato.

CONCESSIONE XI.

Trasporti di operai e braccianti d'ambo i sessi.

Agli operai ed ai braccianti d'ambo i sessi che per ragioni di lavoro, si recano a proprie spese, in comitive, in una stessa località del Regno o temporaneamente all'estero (limitatamente ai paesi d'Europa) ed a quelli extra-europei bagnati dal Mediterraneo - o ne ritornano - viaggiando tutti in 3^a classe fra due medesime stazioni, sono concesse le riduzioni seguenti:

a) pei viaggi di andata che di ritorno nell'interno del Regno e per quelli di andata all'estero, la riduzione scalare dal 50 al 75 per cento per comitive di almeno 5 persone o paganti per tante sul prezzo della 3^a classe (tariffa media in vigore sulle tre grandi reti per treni omnibus e diretti, con l'imposta del 13 anziché del 16 per cento), e cioè:

per il percorso fino a 50 km., riduzione 50 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.02688;

per il percorso da 51 a 200 km., riduzione 60 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.021528;

per il percorso da 201 a 400 km., riduzione 70 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.01617;

per il percorso di oltre 400 km., riduzione 75 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.01344;

b) pei viaggi di ritorno dall'estero - isolatamente ed in comitiva - la riduzione e lo stesso prezzo per la 3^a classe di cui alla concessione C (tariffa differenziale 3^a classe).

Gli operai ed i braccianti facienti parte di una stessa comitiva debbono sempre viaggiare uniti. Chi si fermerà per istrada sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo di un biglietto di 3^a classe calcolato dal punto di partenza a quello in cui sarà fermato.

CONCESSIONE XII

Trasporti di coloni d'ambo i sessi.

Pei viaggi in 3^a classe che i coloni d'ambo i sessi effettuano a proprie spese per recarsi a bonificare e colonizzare terreni incolti o poco intensivamente coltivati in località del Regno, sì continentali che insulari, viaggiando tutti fra due medesime stazioni, è accordata la riduzione scalare dal 50 al 75 per cento per comitive di almeno 5 persone o paganti per tante, sul prezzo della 3^a classe (tariffa media in vigore sulle tre grandi Reti per treni omnibus e diretti, con l'imposta del 13 anziché del 16 per cento), e cioè:

per il percorso fino a 50 km., riduzione 50 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.02688;

per il percorso da 51 a 200 km., riduzione 60 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.021528;

per il percorso da 201 a 400 km., riduzione 70 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.01617;

per il percorso di oltre 400 km., riduzione 75 per cento, ossia il prezzo per viaggiatore e chilometro di L. 0.01344.

I coloni facienti parte di una stessa comitiva debbono sempre viaggiare uniti. Chi si fermerà per istrada sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo di un biglietto di 3^a classe calcolato dal punto di partenza a quello in cui si sarà fermato.

I coloni fruiscono inoltre delle seguenti tariffe ridotte per il trasporto delle masserizie e degli attrezzi:

Grande velocità.

MASSERIZIE ED ATTREZZI.

P R E Z I	Zone di percorrenza										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.
— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire	— Lire

Serie A — Spedizioni di peso superiore a 200 chilogrammi.

Per tonnellata e per chilometro	0.226	0.226	0.1978	0.1413	0.1413	0.1017	0.0848	0.0791	0.0791	0.0678	0.0565
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	11.30	22.60	42.38	56.51	70.64	80.81	89.29	97.20	105.11	111.89	—

Serie B — Spedizioni di peso superiore a 200 e fino a 1000 chilogrammi.

Per tonnellata e per chilometro	0.2034	0.2034	0.1469	0.1017	0.1017	0.0848	0.0791	0.0678	0.0565			
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	10.17	20.34	35.03	45.20	55.37	63.85	72.33	80.24	88.15	94.93	101.71	—

Serie C — Spedizioni di peso superiore a 1000 chilogrammi.

Per tonnellata e per chilometro	0.1808	0.1808	0.1413	0.0961	0.0791	0.0791	0.0735	0.0678	0.0565			
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti	9.04	18.08	32.21	41.82	51.43	59.34	67.25	75.16	82.51	89.29	96.07	—

Avvertenze.

a) La concessione è accordata fino al peso corrispondente a quello medio di 150 chilogrammi per ogni persona, adulto o ragazzo. L'eccedenza oltre il detto peso, calcolato complessivamente per il numero dei componenti la comitiva, dev'essere iscritta separatamente sui documenti di trasporto, e si tassa coi prezzi doppi di quelli del presente prospetto. Se lo speduttore intendesse di farne la spedizione a tariffa generale, od a velocità diversa da quella domandata per il peso rimanente dovrà essere presentato, per l'eccedenza medesima, un separato documento di trasporto.

b) Per gli effetti della tassazione è ammessa l'agglomerazione, ossia il carico misto, degli attrezzi appartenenti ai coloni d'una stessa comitiva.

c) Per le spedizioni di peso superiore a 10 fino a 200 chilogrammi si applicano i prezzi della serie A, ovvero i prezzi della serie B, per il peso minimo di 210 chilogrammi quando tornino più vantaggiosi allo speduttore. Per quelli di peso superiore a 200 e fino a 1000 chilogrammi si applicano i prezzi della serie B, ovve o i prezzi della serie C per il peso minimo di 1010 chilogrammi quando parimente tornino più vantaggiosi allo speduttore.

Piccola velocità.
MASSERIZIE ED ATTREZZI.

P R E Z Z I	Peso minimo per ogni vagone Tonn.	Zone di percorrenza												Diritto fisso per tonnellata — Lire
		I Da 1 a 50 km. — Lire	II Da 51 a 100 km. — Lire	III Da 101 a 200 km. — Lire	IV Da 201 a 300 km. — Lire	V Da 301 a 400 km. — Lire	VI Da 401 a 500 km. — Lire	VII Da 501 a 600 km. — Lire	VIII Da 601 a 700 km. — Lire	IX Da 701 a 800 km. — Lire	X Da 801 a 900 km. — Lire	XI Da 901 a 1000 km. — Lire	XII Oltre 1000 km. — Lire	

Serie A — Spedizioni senza vincolo di peso.

Per tonnellata e per chilometro. .	—	0.0612	0.0612	0.0561	0.0523	0.051	0.0459	0.0421	0.0333	0.0332	0.0306	0.0294	0.0225 <i>Es.</i>	2.04
Fatti per tonnellata e per la per- correnza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	—	3.06	6.12	11.73	16.96	22.06	26.65	30.86	34.69	38.01	41.07	44.01	—	—

Serie B — Spedizioni a vagone completo.

Per tonnellata e per chilometro. .	4	0.0536	0.0485	0.0396	0.0319	0.0306	0.0281	0.0268	0.0243	0.0288	0.0326	0.0326	0.0326	1.53
Fatti per tonnellata e per la per- correnza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti.	—	2.68	5.11	9.07	12.26	15.32	18.13	20.81	23.24	26.12	29.38	32.64	—	—

Avvertenze.

- a) La concessione è accordata fino al peso corrispondente a quello medio di 150 chilogrammi per ogni persona, adulto o ragazzo. L'eccedenza oltre il Netto peso, calcolato complessivamente per il numero dei componenti la comitiva, dev'essere iscritta separatamente sui documenti di trasporto, e si tassa coi prezzi doppi di quelli del presente prospetto. Se lo speditore intendesse di farne la spedizione a tariffa generale, od a velocità diversa da quella domandata per il peso rimanente, dovrà essere presentato, per l'eccedenza medesima, un separato documento di trasporto.
- b) Per gli effetti della tassazione è ammessa l'agglomerazione, ossia il carico misto, delle masserizie e degli attrezzi appartenenti ai coloni di una stessa comitiva.
- c) Alle spedizioni senza vincolo di peso si applicano i prezzi della serie A della presente tariffa, ovvero i prezzi della serie B per il peso minimo di 4 tonnellate quando tornino più vantaggiosi allo speditore.

CONCESSIONE XIII

Trasporti di allievi, allieve e personale degli Istituti civili di istruzione e di educazione governativi o riconosciuti dallo Stato.

Agli allievi degli Istituti civili d'istruzione e di educazione governativi o riconosciuti dallo Stato ed al personale insegnante che deve in ogni caso accompagnarli - nonchè al personale di servizio - quando viaggiano in numero di almeno dieci o pagano

per tanti, sono accordati per viaggi in 1^a, 2^a o 3^a classe le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla Concessione C (tariffa differenziale).

CONCESSIONE XIV

Trasporti dei membri della Federazione ginnastica nazionale.

Ai soci delle Società ginnastiche permanentemente organizzate con statuto riconosciuto dall'autorità politica e facenti parte della Federazione ginnastica nazionale, quando viaggiano in numero di

almeno dieci o pagano per tanti, sono accordati, per viaggi in 1^a, 2^a e 3^a classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla Concessione C (tariffa differenziale).

CONCESSIONE XV

Trasporti dei soci del Club alpino italiano.

Ai soci del Club alpino italiano, nonchè ai portatori ed alle guide, quando effettuano gite inerenti allo scopo dell'istituzione, in numero di dieci o paganti per tanti sono accordati, per viaggi

in 1^a, 2^a e 3^a classe, le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla Concessione C (tariffa differenziale).

CONCESSIONE XVI

Trasporti di ammalati indigenti ammessi alla cura gratuita nelle RR. Terme d'Acqui.

Per i viaggi in 2^a e 3^a classe degli ammalati indigenti ammessi gratuitamente alla cura sanitaria nel R. stabilimento balneario nazionale di Acqui dalla sotto-prefettura di quella città, e della persona che eventualmente dovesse accompagnare uno o più am-

malati, sono accordati le riduzioni e gli stessi prezzi di cui alla Concessione II (tariffa militare, 2^a e 3^a classe). I ragazzi dai 3 ai 7 anni pagano come adulti.

CONCESSIONE XVII

Trasporti di indigenti alienati o supposti idrofobi.

Pel trasporto in compartimenti separati di 2^a classe degli indigenti alienati o supposti idrofobi (e persone d'accompagnamento) inviati rispettivamente ai manicomi del Regno o alla cura anti-

rabbica nelle varie città d'Italia a spese dello Stato, delle Province e dei Comuni italiani, è accordata la riduzione stabilita dalla seguente tariffa speciale:

Per i percorsi		
fino a 100 chilometri e fino a 5 posti (1)	da 101 a 150 chilometri e fino a 5 posti (1)	oltre 150 chilometri e fino a 4 posti (1)
Prezzo per ogni compartimento	Prezzo per ogni chilometro e per compartimento	
L. 41.55	L. 0.4153 (2)	L. 0.3323

(1) Nel computo del numero dei posti i ragazzi sono considerati come adulti. I viaggiatori in più dei quantitativi di posti sopra indicati, secondo la percorrenza, devono provvedersi di biglietti a tariffa intera.

(2) Per i percorsi da 101 a 150 chilometri deve essere computato il prezzo corrispondente a 151 chilometri con la tariffa di L. 0.3323 ogniqualvolta esso sia inferiore a quello del percorso effettivo calcolato con la tariffa di L. 0.4163.

CONCESSIONE XVIII

Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici) e puledri luttanti spediti a grande velocità ed in vagoni-scuderia.

La concessione è stabilita per i trasporti, a grande velocità ed in vagoni-scuderia, dei cavalli destinati allo sviluppo delle corse ed all'allevamento ippico nazionale.

TARIFFA.

Prezzo per capo e per chilometro	Diritto fisso per ogni spedizione o vagone
L. 0.113	L. 1.13

Avvertenze.

a) I termini di resa normali sono quelli fissati dalle tariffe ordinarie.

b) Se in casi eccezionali, e permettendolo le condizioni del servizio, il trasporto avesse da seguirsi coi treni diretti, sarà dovuto il doppio del prezzo suindicato.

c) Il trasporto delle fattrici, con o senza puledri lattanti, può aver luogo anche in *vagoni-bestiami* a piccola velocità accelerata, nel qual caso si computa per la fattrice il prezzo suddetto (L. 0.113 e per il puledro la metà, L. 0.0565).

CONCESSIONE XIX

Alberi d'innesto - Piantine forestali - Macchine e strumenti agrari — Bestiame (esclusi i cavalli).

La Concessione è stabilita per i trasporti di:

a) alberi d'innesto scambiati fra i Comuni agrari del Regno;
b) piante forestali destinate al rimboscamento, e spedite alle Ispesioni forestali, ai Comuni, ai corpi morali od ai privati;

c) macchine e strumenti agrari di proprietà dello Stato, sia destinati ai depositi od agli Istituti agrari (stazioni, scuole, ecc.), che scambiati fra i vari depositi, o fra questi ed i suddetti Istituti o Comuni ed i privati.

I trasporti di macchine e strumenti agrari devono aver luogo *per conto dello Stato*; ed anche a sue spese se relativi a nuovi acquisti per depositi e per gli Istituti agrari, od a scambi fra i vari depositi;

d) bestiame bovino, suino ed ovino destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la riproduzione), scambiato fra i Regi stabilimenti zootechnici, fra i Comuni agrari, o fra i primi ed i secondi - e, per i tori - fra i detti stabilimenti o Comuni ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli stabilimenti zootechnici o Comuni agrari.

Sono escluse dalla Concessione: le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna, e quelle che richiedessero l'uso di vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra i privati, dovendo il mittente od il destinatario esser sempre un Comune agrario, un Istituto, un deposito e simili.

TARIFFE.

Merco				Bestiame					
Grande velocità		Piccola velocità		Piccola velocità accelerata					
Alberi d'innesto - piantine forestali - macchine e strumenti agrari (aratri, battitrici, dicapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, frantoi, locomobili, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, torchi, trebbiatori, trinciatrici ed altri attrezzi rurali, macchine idrovore per bonificazione di terreno destinato all'agricoltura).				Bovino-Suino-Ovino					
				Classi					Tassa minima per spedizione o chilometro
				1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	
				Prezzi					
				per capo e per chilometro					
Per tonnellata e per chilometro	Diritto fisso per tonnellata	per tonnellata e per chilometro	Diritto fisso per tonnellata	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
0.226	2.26	0.0612	2.04	0.0561	0.0459	0.0204	0.0102	0.0041	0.1326

Avvertenze generali.

a) Sono applicabili ai trasporti favoriti dalle concessioni speciali le condizioni generali dei trasporti ordinari, in quanto non siano modificate da quelle particolari stabilite per ogni singola concessione speciale.

b) Le tasse accessorie per tutti i servizi e le operazioni speciali, le sovrattasse per le merci voluminose od aventi peso o dimensioni eccezionali e per l'acceleramento dei trasporti, i diritti fissi, e le tasse minime per spedizione e per vagone, saranno riscosse come per i trasporti ordinari.

c) Per gli effetti della responsabilità che incombe all'Amministrazione ferroviaria, i trasporti menzionati sotto il titolo di *Concessioni speciali* s'intendono eseguiti in base alle condizioni delle tariffe speciali.

Il Ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro
G. FASCE.

Guido Incontri, Assessore Comunale
di Volterra in rappresentanza del
Sindaco.

Pietro Ginori-Conti, testimone.

Pietro Lanino, testimone

Avv. Ettore Giusti, segretario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

VITTORIO EMANUELE
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata;

Sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato il giorno 11 luglio 1907 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il cav. ing. Giuseppe Ottone fu Michele, direttore generale della Società nazionale di ferrovie e tramvie, quale delegato della Società stessa, per la concessione alla medesima dell'esercizio della ferrovia Brescia-Iseo.

Art. 2. — È autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Società predetta, a sensi dell'art. 1 della legge suaccennata.

Art. 3. — Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

N. 51 di Repertorio.

CONTRATTO

per la concessione alla Società nazionale di ferrovie e tramvie dell'esercizio della ferrovia Brescia-Iseo.

Fra le Loro Eccellenze il prof. Emanuele Gianturco, Ministro dei lavori pubblici, e l'avvocato Paolo Carcano, Ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il cav. ing. Giuseppe Ottone fu Michele, direttore generale della Società nazionale di ferrovie e tramvie (Anonima - Sede in Roma - Capitale interamente versato L. 8,000,000), delegato a stipulare come da estratto del verbale n. 47 della seduta del Consiglio d'amministrazione, tenuta a Milano il giorno 15 luglio 1906, qui allegato sotto il n. 1, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto.

Il Governo cede alla Società nazionale di ferrovie e tramvie, sedente in Roma, piazza SS. Apostoli, 49, l'esercizio della linea Brescia-Iseo di proprietà dello Stato.

Art. 2

Patto generale.

La Società assume l'esercizio sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti in materia di strade ferrate ed in base ai patti contenuti nel presente contratto.

La Società dichiara fin d'ora d'essere obbligata all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni che saranno emanate a senso di legge dalle competenti autorità governative.

La Società subentra all'Amministrazione governativa negli obblighi e diritti derivanti da tutte le convenzioni in vigore con terzi, per binari di raccordo, per trasporti a domicilio, ecc., fino alla loro scadenza. Di tali convenzioni sarà consegnata copia alla Società prima dell'assunzione dell'esercizio da parte sua.

Art. 3.

Consegna della linea.

La Società riceve in consegna la linea nelle attuali condizioni da essa riconosciute pienamente idonee al sicuro e regolare esercizio.

Lo stato di consistenza della linea medesima si farà constare da verbale redatto in contraddittorio.

Art. 4.

Consegna degli approvvigionamenti.

A mezzo di apposita Commissione composta di tre delegati,